Documentazione relativa al prodotto ***"Finanziamento SACE Garanzia Futuro".***

Il presente documento riporta le sezioni che costituiscono il contratto del prodotto in oggetto.
Sono riportate nel dettaglio le condizioni giuridiche vigenti alla data di consegna del presente documento, mentre per la visione delle condizioni economiche del prodotto si rimanda alla lettura del foglio informativo disponibile presso le filiali della banca o sul sito internet della Banca alla sezione Trasparenza.

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Euro [.]

tra

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(Banca Finanziatrice)

e

[.]
(Beneficiario)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1) **[.]**, società con sede legale in **[.]**, capitale sociale pari a Euro **[.]** i.v., codice fiscale **[.]**, Partita IVA **[.]** e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **[.]**, al n. **[.]**, REA **[.]** (di seguito, il "**Beneficiario**" o la "**Società**");

- da una parte -

e

(2) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "**MPS**") che interviene quale banca finanziatrice (e banca depositaria) ai sensi del presente Contratto (di seguito, in tale qualità la "**Banca Finanziatrice**");

- dall'altra -

(collettivamente le "**Parti**" e, ciascuna, una "**Parte**").

PREMESSO CHE

(A) SACE, ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legislativo31 marzo 1998 n. 143, è autorizzata, tra l'altro a rilasciare garanzie relative ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internalizzazione, della sicurezza economica o dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia;

(B) SACE e MPS hanno sottoscritto l'accordo con le Condizioni Generali e i Termini e Condizioni Particolari datate **[.]** e trasmesse dalla Banca Finanziatrice al Beneficiario in data **[.]** (le "**Condizioni Generali SACE Futuro**"), al fine di definire le condizioni e i termini disciplinanti il rilascio della Garanzia SACE Futuro nel contesto di operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internalizzazione, della sicurezza economica o dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia;

(C) Il Beneficiario ha formulato richiesta per la concessione di un finanziamento con Garanzia SACE Futuro, ai sensi dell'art. 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e delle Condizioni Generali SACE, destinato al finanziamento di costi e spese [da sostenere per la realizzazione dell'Operazione (come di seguito definita)/sostenute da parte del Beneficiario relative all'Operazione (come di seguito definita) per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data di Richiesta di Finanziamento (come di seguito definita)], il tutto come identificato nell'Autocertificazione Rilievo Strategico (come di seguito definita) allegata alla Richiesta di Finanziamento (come di seguito definita), conforme all'Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento) delle Condizioni Generali SACE Futuro, con le caratteristiche e le condizioni previste nella richiesta di finanziamento inviata in data **[.]** (la "**Richiesta di Finanziamento**").

(D) Alla data odierna, il Beneficiario è intenzionato a realizzare **[.]** nel rispetto delle caratteristiche individuate nell'Autocertificazione Rilievo Strategico allegata alla Richiesta di Finanziamento (l'"**Operazione**").

(E) Al fine di reperire parte delle risorse necessarie per l'implementazione dell'Operazione, il Beneficiario ha richiesto alla Banca Finanziatrice la concessione di un finanziamento a medio lungo termine, per cassa, non rotativo, di importo pari ad Euro **[.]** (**[.]**)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

(l'"**Importo Massimo**") e di durata fino alla Data di Rimborso Finale (come di seguito definita).

(F) Il Finanziamento (come di seguito definito) è destinato a:
- ☐ finanziare i costi e le spese da sostenere da parte del Beneficiario per l'Operazione indicata nell'Autocertificazione Rilievo Strategico;
- ☐ finanziare le spese sostenute da parte del Beneficiario non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della Richiesta di Finanziamento, relative all'Operazione indicata nell'autocertificazione Rilievo Strategico per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data di Richiesta di Finanziamento.

(G) In data **[.]** SACE ha emesso la Garanzia SACE Futuro per l'importo di Euro **[.]** (**[.]**), avente Codice Unico Identificativo (C.U.I) n. **[.]**, da intendersi quale intervento a sostegno del Finanziamento, con riferimento all'Operazione identificata nell' Autocertificazione Rilievo Strategico allegata alla Richiesta di Finanziamento.

(H) Gli impegni derivanti dalla Garanzie SACE Futuro sono assunti, senza vincolo di solidarietà, da SACE, per una quota del 10 per cento, e dallo Stato italiano, per una quota del 90 per cento, ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del Decreto-Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 ("**Decreto Legge 269/2003**"). La quota di pertinenza di SACE è altresì garantita dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del Decreto-Legge 269/2003,

(I) Il Contratto di Finanziamento beneficia della garanzia di SACE, da intendersi quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

(J) La Banca Finanziatrice, facendo affidamento sulla veridicità, completezza, accuratezza e correttezza dei dati e delle informazioni tecniche, economiche, finanziarie e di altra natura fornite dal Beneficiario, nonché sulle dichiarazioni e garanzie rese e sugli impegni assunti dallo stesso ai sensi del presente Contratto e degli altri Documenti Finanziari (come di seguito definiti), intende concedere al Beneficiario la seguente linea per cassa secondo i termini e le condizioni qui di seguito specificati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue.

1. PREMESSE, DEFINIZIONI, RIFERIMENTI E ALLEGATI

1.1 Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati del presente Contratto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e rappresentano pattuizioni vincolanti per le Parti, i loro successori e aventi causa.

1.2 Definizioni

Oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, i termini di seguito elencati hanno il seguente significato.

"**Agenzia delle Entrate**" indica l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione al Beneficiario.

"**Atto di Cessione SACE**" indica l'atto di cessione conforme all'Allegato 10 (*Atto di Cessione*) delle Condizioni Generali SACE Futuro.

"**Atto di Surroga**" indica l'Atto di Surroga conforme all'Allegato 9 (*Atto di Surroga*) delle Condizioni Generali SACE Futuro.

"**Autorità Fiscale**" indica il concessionario del servizio di riscossione delle imposte di volta in volta competente, ai sensi della legge applicabile tempo per tempo e/o l'Agenzia delle Entrate e/o altra pubblica amministrazione di volta in volta competente ai sensi della normativa applicabile.

"**Autocertificazione Rilievo Strategico**" indica l'autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento quale Allegato (B) (Autocertificazione Rilievo Strategico) in cui sono identificate le Operazioni oggetto del Finanziamento.

"**Autorità Sanzionanti**" indica ciascun ente o autorità governativa, legislativa, giudiziaria, esecutiva di alcuno dei seguenti:

(i) l'Unione Europea e ogni membro dell'Unione Europea;

(ii) il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

(iii) il Governo Federale degli Stati Uniti (ivi incluso l'Office of Foreign Assets Control ("**OFAC**") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti);

(iv) il Regno Unito.

"**Avviso di Scadenza della Rata**" indica l'avviso inviato dalla Banca Finanziatrice al Beneficiario contenente, *inter alia,* le informazioni relative al tasso di interesse di volta in volta applicato per ciascun Periodo di Interessi.

"**Banca Finanziatrice**" ha il significato di cui in epigrafe.

"**Banca Depositaria**" ha il significato di cui in epigrafe.

"**Banca Qualificata**" indica:

(a) una banca un altro ente finanziario o altro soggetto, un'impresa di assicurazione o un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) autorizzata ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e/o del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 a svolgere in Italia l'attività di cui al presente contratto che sia residente ai fini fiscali in Italia e non agisca tramite una stabile organizzazione localizzata all'estero;

(b) una filiale, succursale operativa o ufficio di erogazione situati in Italia, e ivi autorizzati allo svolgimento dell'attività creditizia ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di una banca o altra istituzione finanziaria non residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi, in relazione ai quali i pagamenti di interessi effettuati dal Beneficiario siano qualificabili come reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 152, comma 2, del TUIR, o

(c) una società di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 che sia residente in Italia ai fini fiscali e che

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

non agisca in relazione al Finanziamento attraverso una stabile organizzazione situata all'estero, o

(d) un soggetto che si qualifichi ai sensi dell'articolo 26 comma 5-*bis*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle condizioni ivi previste; o

(e) una banca o un altro soggetto che sia residente ai fini fiscali in uno Stato o territorio che abbia concluso un trattato contro le doppie imposizioni con l'Italia ai sensi del quale ogni pagamento ricevuto in relazione al Finanziamento è soggetto ad una ritenuta pari a zero e che abbia titolo di beneficiare di detto trattato.

"**Banche di Riferimento**" indica UniCredit S.p.A., Deutsche Bank AG e Crédit Agricole S.A., ovvero qualsiasi altra banca che, in sostituzione di queste, la Banca Finanziatrice possa eventualmente indicare ai sensi del presente Contratto previa consultazione con il Beneficiario.

"**Beni dell'Operazione**" indica:

(a) qualsiasi attrezzatura, macchinario, materiale, bene immobile o altro bene materiale o immateriale del Beneficiario, ovunque ubicato, indipendentemente dal titolo in base al quale è entrato, o entrerà, nella titolarità dello stesso in relazione all'Operazione; e

(b) il Conto Corrente Ordinario del Beneficiario e le disponibilità di volta in volta giacenti su essi.

"**Business Plan**" indica il Business Plan Iniziale come di volta in volta aggiornato in conformità al presente Contratto.

"**Business Plan Iniziale**" indica il piano economico finanziario sviluppato dal Beneficiario e concordato tra la Banca Finanziatrice e il Beneficiario, scambiato tra il Beneficiario e la Banca Finanziatrice via posta elettronica certificata entro la prima Data di Utilizzo e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto e che da evidenza dell'utilizzo che verrà fatto della provvista del Finanziamento in relazione all'Operazione.

"**Cessione SACE**" indica la cessione di diritti e/o della propria partecipazione nel Finanziamento da parte della Banca Finanziatrice in favore di SACE (o di uno soggetto indicato da SACE).

"**Compenso per Estinzione Anticipata**" indica, in caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del Finanziamento di cui all'Articolo 8.2.1 (*Rimborso Anticipato Volontario*), l'importo che il Beneficiario dovrà corrispondere alla Banca Finanziatrice pari al [.]% del capitale rimborsato anticipatamente.

"**Condizioni Generali SACE Futuro**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B).

"**Conti Correnti**" indica congiuntamente il Conto Corrente Dedicato e il Conto Corrente Ordinario.

"**Conto Corrente Dedicato**" indica, il conto corrente bancario intestato al Beneficiario ed acceso presso la Banca Finanziatrice, Filiale di **[.]** n. **[.]** identificato con codice IBAN **[.]**, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento e su cui verrà erogato lo stesso, senza possibilità per la Banca Finanziatrice di sollevare eccezioni di compensazione nei confronti del Beneficiario.

"**Conto Corrente Ordinario**" indica, il conto corrente bancario ordinario intestato al Beneficiario ed acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di **[.]** n. **[.]** identificato con codice IBAN **[.]**, su cui saranno addebitati gli importi dovuti ai sensi del presente Contratto.

"**Contratto**" o "**Contratto di Finanziamento**" indica il presente contratto di finanziamento.

"**Contratto di Pegno Conti**" indica l'atto di costituzione in pegno del saldo attivo conto / conti oggetto del pegno, quando accesi, da stipularsi tra, *inter alios*, il Beneficiario, la Banca Finanziatrice, anche in qualità di banca depositaria, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del Beneficiario ai sensi del presente Contratto e degli altri Documenti Finanziari secondo il testo di gradimento per la Banca Finanziatrice concordato tra le Parti alla Data di Sottoscrizione.

"**Contratto di Pegno Quote**" indica l'atto di costituzione in pegno delle quote rappresentanti il **[.]**% del capitale sociale del Beneficiario, da stipularsi tra il **[.]**, il Beneficiario e la Banca Finanziatrice, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del Beneficiario ai sensi del presente Contratto secondo il testo di gradimento per la Banca Finanziatrice concordato tra le Parti alla Data di Sottoscrizione.

"**Controllante**" indica, in relazione a un soggetto, la società rispetto alla quale tale soggetto è una Controllata.

"**Controllata**" indica una società controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

"**Costi di Rottura della Provvista**" indica, in relazione a qualsiasi pagamento dovuto dal Beneficiario ai sensi del presente Contratto che sia effettivamente ricevuto o recuperato dalla Banca Finanziatrice ad una data diversa da una Data di Pagamento Interessi, un importo pari alla eventuale differenza, se positiva, tra:

(a) gli interessi (ad eccezione del relativo Margine) che sarebbero percepiti dalla Banca Finanziatrice sulla porzione di Finanziamento oggetto del pagamento o recupero suddetto, a partire dalla data in cui tale pagamento o recupero è effettuato e fino alla successiva Data di Pagamento Interessi applicabile; e

(b) gli interessi su tale importo rimborsato o recuperato al tasso di reimpiego sul mercato interbancario di somme di erogazioni di pari importo e durata per il periodo compreso tra la data in cui il pagamento o recupero è effettuato e la Data di Pagamento Interessi immediatamente successiva.

"**Costi Finanziari**" indicagli importi di volta in volta dovuti dal Beneficiario alle Parti Finanziarie a titolo di interessi, Spese di Istruttoria, costi e/o spese ai sensi del presente Contratto e degli altri Documenti Finanziari.

"**Data di Pagamento Interessi**" indica il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno solare, ovvero la diversa data individuata ai sensi dell'Articolo 6 (*Interessi e Interessi di Mora*).

"**Data di Riferimento**" indica l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

"**Data di Rimborso**" indica il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno solare a partire da **[.]** fermo restando che, qualora una qualsiasi di tali date non fosse un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Rimborso verrà posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo ad eccezione della Data di Rimborso del 31 dicembre che verrà anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente.

"**Data di Rimborso Finale**" indica il **[.]**;

"**Data di Sottoscrizione**" indica la data di sottoscrizione del presente Contratto.

"**Data di Utilizzo**" indica la data in cui viene effettuato l'Utilizzo.

"**Distribuzione**" indica ogni distribuzione di utili civilistici e riserve come risultanti dall'approvazione del bilancio civilistico del Beneficiario nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 17.8 (*Distribuzioni*).

"**Documenti di Garanzia**" indica i documenti di seguito indicati:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

- il Contratto di Pegno Conti;
- il Contratto di Pegno Quote.

"**Documenti dell'Operazione**" indica i Documenti Finanziari e ciascun ulteriore documento sottoscritto e/o connesso all'Operazione e individuato come tale ai sensi del Contratto di Finanziamento.

"**Documenti di Solvenza**" indica i seguenti documenti, che il Beneficiario dovrà fornire alla Banca Finanziatrice, in relazione ai Soggetti Obbligati Rilevanti, aventi forma e sostanza accettabili per la Banca Finanziatrice (agendo ragionevolmente), e (ad eccezione dei documenti di cui alla lettera (a) seguente), comunque con data non più risalente di 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data di totale rimborso, rimborso anticipato o estinzione da parte del Soggetto Obbligato Rilevante degli importi dovuti ai sensi dei Documenti Finanziari:

(a) copia dell'ultimo bilancio approvato di ciascuno dei Soggetti Obbligati Rilevanti - certificati senza riserve o rilievi (ad eccezione delle eventuali raccomandazioni formulate nel parere del revisione contabile per ulteriori informazioni ex art. 14, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39 (d) ("eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi")) - da cui risulti che il Soggetto Obbligato Rilevante non si trovano in alcuna delle condizioni previste dagli. artt. 2482-bis o 2482-ter del codice civile o, a seconda dei casi, dagli artt. 2446 o 2447 del codice civile (o altra situazione equivalente prevista negli ordinamenti in cui il Soggetto Obbligato Rilevante è stato costituito);

(b) un certificato di vigenza rilasciato dall'ufficio del registro competente per ciascun Soggetto Obbligato Rilevante, da cui risulti che non è stata avviata alcuna procedura concorsuale nei confronti del Soggetto Obbligato Rilevante (ovvero, qualora un Soggetto Obbligato Rilevante non sia stato costituito in Italia, il corrispondente documento nei relativi ordinamenti, se del caso);

(c) un certificato sottoscritto dal legale rappresentante di ogni Soggetto Obbligato Rilevante che attesti che (1) al momento dell'emissione del certificato (oppure, qualora il Soggetto Obbligato Rilevante in questione non sia stato costituito in Italia, al momento dell'emissione del corrispondente documento nel relativo ordinamento, se del caso), non vi era alcuna Procedura Concorsuale pendente né, per quanto a sua conoscenza, richiesta per iscritto da terzi o depositata presso il competente registro delle imprese con riguardo ai Soggetti Obbligati Rilevanti (oppure, qualora il Soggetto Obbligato Rilevante in questione non sia stato costituito in Italia, il corrispondente documento nel relativo ordinamento, se del caso); e (2) al momento dell'emissione del certificato, ogni Soggetto Obbligato Rilevante non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446, 2447 o 2482-bis o 2482-ter del codice civile a seconda dei casi o altre situazioni equivalenti ai sensi dell'ordinamento in cui il Soggetto Obbligato Rilevante in questione è stato costituito;

(d) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari rilasciato dal tribunale competente, da cui risulti l'assenza di esecuzioni immobiliari pendenti nei confronti del Soggetto Obbligato Rilevante o qualsiasi altro documento equivalente concordato fra la Banca Finanziatrice ed il Beneficiario;

(e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari rilasciato dal tribunale competente, da cui risulti l'assenza di esecuzioni mobiliari pendenti nei confronti del Soggetto Obbligato Rilevante o qualsiasi altro documento equivalente concordato fra la Banca Finanziatrice ed il Beneficiario; e

(f) una visura protesti che attesti che ogni Soggetto Obbligato Rilevante non è soggetto a procedimenti legali per protesti (oppure, qualora un Soggetto Obbligato Rilevante non sia stato costituito in Italia, il corrispondente documento nel relativo ordinamento, se del caso).

"**Documenti Finanziari**" indica:

- il presente Contratto;
- il Documento di Sintesi
- la Lettera di Postergazione del Finanziamento Soci;
- la Lettera di Impegno;
- i Documenti di Garanzia;
- ogni atto, documento o contratto modificativo dei suddetti documenti; nonché
- qualsiasi altro contratto che il Beneficiario e la Banca Finanziatrice concordino essere un "Documento Finanziario".

"**Elenco Sanzioni**": indica uno qualsiasi degli elenchi di obiettivi sanzionatori designati predisposti da un'Autorità Sanzionante, come di volta in volta modificati e/o integrati.

"**EURIBOR**" indica, per ciascun Periodo di Interessi:

(a) il tasso nominale Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) 3 mesi base 360 rilevato dall'amministratore dell'indice, European Money Markets Institute (EMMI), pubblicato il penultimo Giorno Lavorativo bancario del mese antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters, nonché pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" il giorno successivo, a fronte delle rate da pagarsi rispettivamente alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno;

(b) Qualora i dati concernenti la suddetta componente variabile, ovvero EURIBOR, non venissero come sopra pubblicati il giorno di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'indice sostitutivo, VEUR di pari durata, pubblicato quotidianamente da Bloomberg.

"**Evento di Decadenza**" indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 18.1.1 (*Eventi di Decadenza*) del presente Contratto.

"**Evento di Recesso**" indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 18.3.1 (*Eventi di Recesso*) del presente Contratto.

"**Evento di Risoluzione**" indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 18.2.1 (*Eventi di Risoluzione*) del presente Contratto.

"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un evento o circostanza le cui conseguenze dirette o indirette (secondo il ragionevole giudizio della Banca Finanziatrice) influiscano, o possano influire, in modo significativamente negativo sulla situazione finanziaria e/o economica del Beneficiario [e/o del Garante] e/o che possano pregiudicare la capacità del Beneficiario [e/o del Garante] di adempiere puntualmente a qualsiasi obbligazione da esso assunta ai sensi dei Contratto di Finanziamento e degli eventuali documenti finanziari ad esso connessi.

"**Evento Rilevante**" indica un Evento di Decadenza, un Evento di Risoluzione o un Evento di Recesso.

"**Finanziamento**" ha il significato attribuito ai sensi del successivo Articolo 2 (*Finanziamento*).

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

"**Finanziamento Soci**" indica il finanziamento soci chirografo prestato da **[.]** al Beneficiario per un importo pari ad Euro **[.]**.
"**Garante**" **[.]**
"**Garanzia**" indica qualsiasi diritto di garanzia, fideiussione, garanzia autonoma, qualsiasi peso, onere, ipoteca, pegno, sequestro, iscrizione, trascrizione pregiudizievole, privilegio, vincolo, gravame, diritti reali o personali, diritti di opzione, obbligazione *propter rem*, ovvero altri diritti di terzi o oneri (ivi inclusi diritti di prelazione, anche agraria, o di gradimento), di qualsiasi natura, sia pubblicistica sia privatistica, derivanti *ex lege* o *ex contractu*, ivi inclusi eventuali accordi anche di carattere preliminare o non vincolante volti alla creazione di una delle restrizioni di cui sopra.
"**Garanzia SACE Futuro** " indica la garanzia di pagamento, rilasciata da SACE, avente le caratteristiche indicate nelle Condizioni Generali SACE Futuro, a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, secondo quanto previsto nel relativo accordo di garanzia, stipulato tra SACE e la Banca Finanziatrice, in favore della Banca Finanziatrice, in relazione al rimborso di alcune somme pari alla Percentuale Garantita (meglio individuate nella Garanzia SACE Futuro) erogate al Beneficiario ai sensi del presente Contratto e, nel caso di specie, la Garanzia SACE Futuro emessa in favore del Beneficiario in data **[.]** per l'importo di Euro **[.]** (**[.]**) avente Codice Unico Identificativo (C.U.I.) n. **[.]**.
"**Garanzie Minime di Salvaguardia**" indica le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.
"**Giorno Lavorativo**" indica, con riferimento a tutti i termini previsti nei Documenti Finanziari, un giorno (diverso da un sabato e una domenica) purché non risulti quale giorno festivo ai sensi del Sistema TARGET (*Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*).
"**Importo Aggiuntivo**" ha il significato attribuito a tale termine nella lettera (a) dell'Articolo 10.2 (*Pagamenti al lordo di imposte e Tasse*) del presente Contratto.
"**Importo Massimo**" ha il significato di cui alla Premessa (E).
"**IVA**" indica l'imposta sul valore aggiunto di cui al Decreto IVA e ogni altra imposta similare.
"**Lettera di Impegno**" indica la lettera di impegno sottoscritta in data **[.]** dal **socio / soci del Beneficiario** e dalla Banca Finanziatrice ai sensi della quale **socio / soci del Beneficiario** si impegnano, *inter alia*, a non alienare, trasferire, conferire o cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni detenute dagli stessi nel capitale sociale del Beneficiario, senza il preventivo assenso della Banca Finanziatrice, fino alla data di scadenza del Periodo di Garanzia.
"**Lettera di Postergazione Finanziamento Soci**" indica la lettera datata **[.]** con cui i **[.]** si è impegnato/sono impegnati a postergare il proprio credito nei confronti del Beneficiario derivante dal Finanziamento Soci al credito della Banca Finanziatrice nei confronti del Beneficiario derivante dal presente Contratto.
"**Maggiori Oneri**" indica:
(a) una riduzione nel tasso di rendimento derivante dal Finanziamento ovvero una riduzione della rendita dell'intero capitale della Banca Finanziatrice (ovvero di una sua collegata, controllata o controllante);
(b) un aumento di costo ovvero un costo aggiuntivo per una Banca Finanziatrice o
(c) una riduzione di qualsiasi importo dovuto e pagabile ad una Banca Finanziatrice ai sensi di un Documento Finanziario,
che siano sostenuti o sopportati da una Banca Finanziatrice ovvero da una sua collegata, controllata o controllante nella misura in cui siano attribuibili alla partecipazione di tale Banca Finanziatrice al presente Contratto ovvero agli altri Documenti Finanziari.
"**Margine**" indica, in relazione a ciascun Periodo di Interessi del Finanziamento, un margine (*spread*) annuo pari a **[.]**% già comprensivo della porzione relativa alla Remunerazione SACE *Running*.
"**Mutamento della Compagine Sociale**" indica la variazione della quota detenuta dal socio di riferimento del Beneficiario.
"**Normative Anti Corruzione**" indica qualsiasi legge o regolamento applicabile in qualsiasi giurisdizione in relazione alle operazioni contemplate dai Documenti dell'Operazione e/o dal Beneficiario, [al Garante], alla Banca Finanziatrice e/o a SACE in relazione alla corruzione di pubblici ufficiali nazionali ed esteri, corruzione nel settore privato e/o pratiche similari.
"**Nuovo Codice della Crisi d'Impresa**" indica il Decreto Legislativo n. 14 del 2019 (*Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*), come di volta in volta modificato e/o integrato.
"**Operazione**" indica l'operazione, come meglio descritta alla Premessa (D).
"**Parti Finanziarie**" indica, congiuntamente, la Banca Finanziatrice nonché ogni suo successore o avente causa.
"**Percentuale Garantita**" indica la quota pari all'70% dell'Importo Massimo ammessa a copertura e indicata nella Garanzia SACE Futuro.
"**Periodo di Disponibilità**" indica il periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e la data di erogazione **[.]**.
"**Periodo di Garanzia**" indica il periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e:
(a) in caso di rimborso integrale ed incondizionato alla scadenza del Finanziamento e di qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Documenti Finanziari, la prima delle seguenti date:
    (i) la data che cade 6 mesi dopo la data del relativo pagamento o il diverso periodo di revocatoria applicabile di volta in volta ai sensi dell'articolo 165 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa; e
    (ii) la data in cui il Beneficiario ha consegnato alla Banca Finanziatrice i Documenti di Solvenza;
(b) in caso di rimborso anticipato integrale obbligatorio e/o volontario, la prima delle seguenti date:
    (i) la data che cade 2 (due) anni dopo la data di tale rimborso anticipato, o il diverso periodo applicabile di volta in volta applicabile per la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'articolo 166 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa; e
    (ii) la data in cui il Beneficiario ha consegnato alla Banca Finanziatrice i Documenti di Solvenza,
in ciascun caso, a condizione che gli Eventi Rilevanti di cui ai successivi Articoli 18.1.1. (*Eventi di Decadenza*), non siano pendenti con riferimento a quando il rimborso o il rimborso anticipato è effettuato.
"**Periodo di Interessi**" indica ciascun periodo di decorrenza degli interessi corrispettivi del Finanziamento in dipendenza di quanto indicato all'Articolo 6.2 (*Periodo di Interessi del Finanziamento*) del presente Contratto.
"**Piano di Ammortamento**" indica il piano di ammortamento del Finanziamento di cui all'Allegato C (*Piano di Ammortamento*).
"**Principi Contabili**" indica i principi contabili di legge come interpretati e integrati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), ovvero,

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

qualora applicabili, quelli fissati dall'I.A.S.B. (*International Accounting Standards Board*), inclusi gli I.F.R.S. (*International Financial Reporting Standards*) di cui al Regolamento 1606/2002/CE.

"**Procedure Concorsuali**" indica (i) il fallimento o le altre procedure concorsuali, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, proposte di concordato, accordi di ristrutturazione anche parziale del debito (ivi inclusi quelli di cui all'articolo *57 del Nuovo Codice* della Crisi d'Impresa) o di altra natura, domanda di preconcordato ai sensi dell'articolo 44 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa, la nomina di un perito per la preparazione di un piano di risanamento ex articolo 56 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa ovvero l'adozione di un piano siffatto, il concordato con continuità aziendale ai sensi dell'articolo *84 comma 2 del Nuovo Codice* della Crisi d'Impresa nonché ogni altra procedura indicata quale "procedura di risanamento" o "procedura di liquidazione" nel Decreto Legislativo n. 170 del 21 maggio 2004, e (ii) le procedure concorsuali ovvero i provvedimenti previsti da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nel precedente punto (i).

"Remunerazione SACE *Running*" indica la porzione di remunerazione dovuta a SACE in relazione a ciascuna Data di Riferimento in conformità all'Articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia*) delle Condizioni Generali SACE Futuro da calcolarsi come segue: Capitale x 70%) x (giorni/365) x **[.]** *bppa*)].

"Regolamento (CE) n. 2271/96" indica il Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, come modificato e integrato.

"**Richiesta di Finanziamento**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (C).

"**Richiesta di Utilizzo**" indica la richiesta per l'erogazione dell'Utilizzo, sottoscritta dal Beneficiario e dallo stesso inviata alla Banca Finanziatrice in un formato conforme al testo di cui all'Allegato B (*Richiesta di Utilizzo*).

"**SACE**" indica SACE S.p.A., avente personalità giuridica di diritto privato, con sede in Roma Piazza Poli 37/42 Capitale Sociale € 3.730.323.610,00 i.v., codice fiscale e partita IVA n. 05804521002, R.E.A. RM-923591.

"**Sanzioni**" indica ciascuna legge, regolamento, embargo o qualsiasi altra misura restrittiva introduttiva di sanzioni economiche o finanziarie, somministrata, emanata, imposta o eseguita di volta in volta da una qualsiasi delle seguenti autorità (ivi incluse le rispettive autorità sanzionanti): (i) Nazioni Unite; (ii) l'Unione Europea; (iii) il governo degli Stati Uniti d'America; (iv) il governo del Regno Unito; ed (v) il governo della Repubblica Italiana.

"**Socio di Riferimento**" indica **[.]** che detiene il **[.]**% del capitale sociale del Beneficiario alla Data di Sottoscrizione.

"**Soggetto Obbligato Rilevante**" indica il Beneficiario o altra persona che, per conto del Beneficiario, abbia proceduto al totale rimborso, rimborso anticipato o estinzione degli importi dovuti ai sensi dei Documenti Finanziari per conto del Beneficiario.

"**Soggetto Sanzionato**" indica una persona, fisica e/o giuridica:

(a) inclusa nell'Elenco Sanzioni o che è, direttamente o indirettamente, di proprietà o altrimenti controllata in base ai criteri stabiliti dalla relativa Sanzione, da uno o più soggetti inclusi nell'Elenco Sanzioni;
(b) ubicata o residente o costituita ai sensi di un Territorio Sanzionato; o
(c) altrimenti soggetta a Sanzioni, per qualsiasi altra ragione.

"**Spese di Istruttoria**" indica la commissione dovuta dal Beneficiario alla Banca Finanziatrice ai sensi del presente Contratto secondo le previsioni di cui all'Articolo 9.1 (*Spese di Istruttoria*) che segue.

"Spese Sostenute" indica i costi e le spese sostenuti dal Beneficiario per l'Operazione non oltre i 18 mesi antecedenti alla data di Richiesta di Finanziamento.

"**Tasse**" indica qualsiasi tassa, imposta, diritto, tributo, commissione, onere, deduzione o ritenuta, presente e futura, comunque denominata (ivi incluse, senza limitazione alcuna, l'IVA, le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastali, l'imposta di bollo) nonché le relative sanzioni, penali, soprattasse o interessi.

"**Territorio Sanzionato**" indica un Paese, una regione o un territorio che è soggetto a Sanzioni che proibiscano in maniera generalizzata di instaurare rapporti con tale Paese, regione o territorio o con il relativo governo.

"**TUIR**" indica il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

"**Utilizzo**" indica l'utilizzo del Finanziamento mediante l'erogazione per cassa.

"**Vincoli Ammessi**" indica i vincoli, i gravami, i privilegi, le Garanzie, le servitù o gli altri pesi o oneri costituiti ai sensi dei Documenti di Garanzia.

1.3 Interpretazione

Nel presente Contratto:

(a) le rubriche e i titoli delle clausole non hanno alcuna rilevanza sostanziale e, pertanto, non potranno essere utilizzate per interpretare il significato e la portata delle pattuizioni qui previste;
(b) salvo che non sia diversamente indicato, qualsiasi riferimento ad una premessa, articolo, paragrafo, allegato o ad una parte, se identificati con termini che iniziano con lettera maiuscola, va inteso come riferimento a quella premessa, articolo, paragrafo, allegato o parte del presente Contratto che contiene tale riferimento;
(c) riferimenti a termini al singolare includeranno anche il plurale e viceversa;
(d) salvo diversamente previsto in modo esplicito, qualsiasi riferimento a:
    (i) atto di disposizione sarà interpretato in modo da includere qualunque atto di vendita, locazione, trasferimento, cessione, attribuzione, autorizzazione, sub-autorizzazione o qualsivoglia altro atto di disposizione (incluso a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la distruzione e qualunque attività a seguito della quale si perda o diminuisca in maniera sostanziale il valore economico e/o commerciale degli esistenti e/o rimanenti beni di un ente) e disporre sarà interpretato concordemente;
    (ii) contratti o altri atti, accordi o documenti andrà inteso come riferimento a quei contratti, atti, accordi o documenti come di volta in volta sostituiti, prorogati, modificati e/o integrati in conformità alle previsioni del presente Contratto;
    (iii) disposizioni di legge o altri atti normativi indica tutte le norme primarie e secondarie;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

(iv) provvedimenti giudiziali o arbitrali aventi efficacia anche provvisoriamente esecutiva, includerà ogni provvedimento amministrativo, ministeriale, o regolamentare, ovvero qualsiasi altra disposizione vincolante o avente efficacia sulla persona fisica o giuridica nei confronti della quale tale parola sia utilizzata, nonché come riferimento a qualsiasi loro successiva modifica o disposizione sostitutiva, e a qualsiasi provvedimento o regolamento di qualsivoglia natura emanato ai sensi delle predette disposizioni di legge o atti normativi o loro successive modifiche;

(v) un soggetto includerà riferimenti a suoi successori e aventi causa, a titolo universale o particolare, e qualsiasi altro soggetto che abbia acquisito titolo da o tramite gli stessi, subordinatamente al rispetto delle previsioni del presente Contratto e degli altri Documenti Finanziari;

(vi) controllo di una società ovvero il collegamento tra società dovrà essere interpretato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e controllata e/o controllante e/o collegata dovrà essere interpretato conseguentemente;

(vii) mese costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo ovvero, qualora non esistente, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile e quanto diversamente previsto in Contratto, in particolare all'Articolo 21.2 (*Data dei pagamenti e relativa valuta*);

(viii) certificato indica un documento come certificato da un legale rappresentante della società ovvero, in caso di documentazione contabile, certificata come veritiera e corretta dall'organo di controllo contabile della società;

(ix) persona comprende qualunque persona fisica, società, società per azioni, associazione, fondazione o ente non costituito in società (inclusa un'associazione di persone, un fondo fiduciario, una joint venture o un consorzio), agenzia, organizzazione o altra entità statale o governativa avente o meno personalità giuridica separata;

(e) persistente sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento a un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia o di sanatoria conformemente a quanto previsto nel presente Contratto;

(f) ai sensi e per l'effetto di quanto previsto dal D.L. 269/2003, (i) qualsiasi riferimento a SACE nel Contratto Finanziamento dovrà intendersi riferito a entrambi SACE (che agisce in proprio e/o per conto dello Stato italiano) e lo Stato italiano (che agisce anche indipendentemente e/o tramite SACE), inclusi qualsiasi successore e cessionario ai sensi dei documenti finanziari e/o dalla Garanzia SACE Futuro; (ii) le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza ai sensi della Garanzia SACE Futuro dovranno essere rivolte unicamente a SACE anche con riferimento alla quota assunta dallo Stato italiano degli impegni derivanti dalla Garanzia SACE Futuro; (iii) l'esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nella Garanzia SACE Futuro, l'incasso di qualsivoglia importo, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluso l'esercizio dei diritti nei confronti del Beneficiario [e del Garante]e l'attività di recupero dei crediti successiva alla surroga, anche in sede processuale, sia per via giudiziale che extragiudiziale, potranno essere svolte da SACE anche per conto dello Stato italiano. Resta altresì inteso che il pagamento dell'indennizzo è effettuato da SACE per conto proprio e per conto dello Stato italiano, senza vincolo di solidarietà, con riferimento alle rispettive quote.

In caso di contrasto tra i termini, le condizioni e le disposizioni del presente Contratto di Finanziamento e/o dei Documenti Finanziari con i termini, le condizioni e le disposizioni contenute nell'Allegato 4 alle Condizioni Generali SACE Futuro, prevarranno i termini, le condizioni e le disposizioni dell'Allegato 4 alle Condizioni Generali SACE Futuro.

2. FINANZIAMENTO

2.1 Finanziamento

Alle condizioni previste dal presente Contratto, la Banca Finanziatrice mette a disposizione del Beneficiario una linea di credito per cassa per un importo massimo pari all'Importo Massimo (il "**Finanziamento**").

3. SCOPO

3.1 Scopo

Il Beneficiario dovrà utilizzare il Finanziamento in un'unica soluzione esclusivamente per finanziare:

- ☐ il pagamento dei costi e le spese da sostenere da parte del Beneficiario per l'Operazione indicata nell'Autocertificazione Rilievo Strategico;
- ☐ le Spese Sostenute dal Beneficiario non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della Richiesta di Finanziamento, relative all'Operazione indicata nell'Autocertificazione Rilievo Strategico per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della Richiesta di Finanziamento.

3.2 Monitoraggio

Fermi restando i diritti della Banca Finanziatrice nel caso di mancato rispetto da parte del Beneficiario degli impegni dallo stesso assunti ai sensi del presente Articolo 3 (*Scopo*), la Banca Finanziatrice non sarà tenuta a verificare che l'Utilizzo venga effettivamente impiegato dal Beneficiario in ottemperanza a quanto sopra indicato.

4. CONDIZIONI SOSPENSIVE

4.1 Condizioni sospensive all'Utilizzo

Il Beneficiario non potrà inviare la Richiesta di Utilizzo con riferimento al Finanziamento fino a quando la Banca Finanziatrice avrà comunicato al Beneficiario di aver ricevuto evidenza dei documenti e del soddisfacimento delle altre condizioni elencati all'Allegato A (*Condizioni Sospensive*), in forma e sostanza soddisfacente la Banca Finanziatrice, ad eccezione delle condizioni sospensive di cui ai

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

paragrafi 1(d), 2(a), (b), (c) e 6 dell'Allegato A (*Condizioni Sospensive*), che dovranno essere soddisfatte entro le ore 17.00 (CET) della Data di Utilizzo, salvo rinuncia totale o parziale da parte delle stesse, anche condizionata, in occasione dell'Utilizzo, senza che ciò pregiudichi il diritto della Banca Finanziatrice di richiedere l'adempimento di tali condizioni, in tutto o in parte, successivamente.

5. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

5.1 Consegna della Richiesta di Utilizzo

(a) Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dall'Articolo 4 (*Condizioni Sospensive*) che precede, il Beneficiario potrà beneficiare dell'Utilizzo del Finanziamento qualora la Banca Finanziatrice riceva, non più tardi delle ore 11.00 (CET) del secondo Giorno Lavorativo antecedente la relativa Data di Utilizzo, una Richiesta di Utilizzo in conformità al presente Contratto o, nel caso l'Utilizzo del Finanziamento avvenga alla Data di Sottoscrizione del presente Contratto, entro le ore 11.00 (CET) della Data di Utilizzo.

(b) La Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

5.2 Richiesta di Utilizzo

(a) La Richiesta di Utilizzo non sarà considerata correttamente inviata ai sensi del presente Contratto laddove non risponda ai seguenti requisiti:
  (i) sia conforme al modello di cui all'Allegato B (*Richiesta di Utilizzo*) al presente Contratto e completa in ogni sua parte;
  (ii) specifichi l'importo esclusivamente in Euro;
  (iii) indichi una Data di Utilizzo che sia un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Disponibilità;
  (iv) sia sottoscritta da un legale rappresentante del Beneficiario o persona debitamente autorizzata con evidenza soddisfacente dei relativi poteri.

5.3 Utilizzo del Finanziamento

L'erogazione del Finanziamento avverrà in un'unica soluzione alla Data di Utilizzo mediante accredito sul Conto Corrente Dedicato da parte della Banca Finanziatrice dell'importo del Finanziamento indicato nella Richiesta di Utilizzo.

6. INTERESSI E INTERESSI DI MORA

6.1 Tasso applicabile al Finanziamento

(a) Sull'importo capitale del Finanziamento saranno dovuti dal Beneficiario, in relazione a ciascun Periodo di Interessi (quale definito all'Articolo 6.2 (*Periodo di Interessi del Finanziamento*) che segue), interessi corrispettivi, in via posticipata, al tasso EURIBOR maggiorato del Margine previsto.

(b) Resta inteso che, qualora il tasso EURIBOR maggiorato del Margine (comprensivo della Remunerazione SACE *Running*) previsto in relazione al Finanziamento risulti inferiore al Margine, l'interesse applicabile al Finanziamento sarà comunque pari al Margine stesso.

6.2 Periodo di Interessi del Finanziamento

(a) Ciascun periodo di interessi relativo al Finanziamento sarà pari a 3 (tre) mesi con decorrenza dalla Data di Pagamento Interessi (esclusa) immediatamente precedente e scadenza, a seconda dei casi, il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre ovvero il 31 dicembre immediatamente successivo, ad eccezione del primo Periodo di Interessi che decorrerà dalla relativa Data di Utilizzo (esclusa) e scadrà il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre ovvero il 31 dicembre immediatamente successivo (ciascuno di detti periodi, un "**Periodo di Interessi**");

(b) Qualora la scadenza di un Periodo di Interessi non cada in un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Pagamento Interessi verrà posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo, ad eccezione della Data di Pagamento Interessi del 31 dicembre che verrà anticipata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che peraltro tale posticipazione o anticipazione incida sulla scadenza del successivo Periodo di Interessi.

6.3 Calcolo degli interessi e comunicazione

(a) Alla relativa Data di Riferimento, la Banca Finanziatrice determinerà il tasso di interesse applicabile ai sensi dell'Articolo 6.1 (*Tasso applicabile al Finanziamento*) al Finanziamento e provvederà a comunicarlo al Beneficiario unitamente all'Avviso di Scadenza della Rata. La comunicazione della Banca Finanziatrice relativamente al tasso di interesse applicato sarà definitiva e vincolante per le Parti, salvo errore manifesto.

(b) L'importo degli interessi dovuti dal Beneficiario con riguardo ad ogni Periodo di Interessi sarà: (i) calcolato dalla Banca Finanziatrice sulla base di un anno di 365 (trecentosessantacinque) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi nel Periodo di Interessi in questione (Actual/365), (ii) riferito all'ammontare del Finanziamento non ancora rimborsato e (iii) comunicato per iscritto al Beneficiario con l'Avviso di Scadenza della Rata, unitamente al tasso applicato prima della data di scadenza del Periodo di Interessi in questione. La comunicazione della Banca Finanziatrice relativamente al tasso e all'ammontare degli interessi sarà definitiva e vincolante per il Beneficiario, salvo errore manifesto.

6.4 Corresponsione degli Interessi

Il Beneficiario corrisponderà, in via posticipata, gli interessi corrispettivi maturati di volta in volta in relazione a ciascun Periodo di Interessi alla scadenza del relativo Periodo di Interessi e con pari valuta.

6.5 Interessi di Mora

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

(a) Nel caso di ritardo di qualsiasi pagamento dovuto dal Beneficiario ai sensi dei Documenti Finanziari a titolo di rimborso del capitale, commissioni o accessori saranno dovuti sugli importi non pagati (con esclusione dalla base di calcolo dell'importo per gli interessi corrispettivi), interessi di mora ("**Interessi di Mora**") determinati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e fino al giorno dell'effettivo pagamento, calcolati dalla Banca Finanziatrice sulla base del tasso di interesse applicabile al Finanziamento ai sensi dell'Articolo 6.1 (*Tasso applicabile al Finanziamento*) che precede, maggiorato di [.] punti base per anno. Resta inteso che, l'applicazione degli Interessi di Mora esclude la contemporanea applicazione degli interessi corrispettivi, per il medesimo periodo, sulla rata scaduta.

(b) Tali Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora ma solo per l'avvenuta scadenza del termine e saranno applicati fino alla data di effettivo pagamento e senza pregiudizio per la facoltà della Banca Finanziatrice di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Beneficiario ai sensi dell'Articolo 18 (*Eventi Rilevanti*) che segue.

6.6 TAEG

Il Beneficiario prende atto che il Tasso Annuo Effettivo globale (TAEG), ovvero il costo totale dell'operazione a suo carico, espresso in percentuale annua del finanziamento, è del **[.]**%.

6.7 Usura

Qualora il TEG del Finanziamento come determinato ai sensi del presente Articolo 6 (*Interessi e Interessi di Mora*) configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il TEG sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

7. RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO

7.1 Rimborso del Finanziamento

Senza pregiudizio di quanto previsto all'Articolo 8 (*Rimborso anticipato e cancellazione del Finanziamento*) e all'Articolo 7.2 (*Data di Rimborso Finale*) che seguono, il Finanziamento dovrà essere rimborsato dal Beneficiario a ciascuna Data di Rimborso, secondo il Piano di Ammortamento di cui all'Allegato C (*Piano di Ammortamento*) al presente Contratto.

7.2 Data di Rimborso Finale

Qualsiasi somma ancora dovuta dal Beneficiario alla Banca Finanziatrice, quanto a capitale, interessi, commissioni o altro, in relazione al Finanziamento, dovrà essere da questo rimborsata alla relativa Data di Rimborso Finale con pari valuta.

7.3 Ulteriori Utilizzi

Gli importi del Finanziamento oggetto di rimborso ai sensi del presente Articolo 7 (*Rimborso del Finanziamento*) non potranno essere oggetto di ulteriori Utilizzi.

8. RIMBORSO ANTICIPATO E CANCELLAZIONE DEL FINANZIAMENTO

8.1 Disponibilità del Finanziamento

Qualora, per qualsiasi motivo, il Beneficiario non dovesse richiedere l'Utilizzo per l'intero Importo Massimo del Finanziamento entro la fine del Periodo di Disponibilità, gli eventuali ammontari rimanenti del Finanziamento saranno automaticamente e integralmente cancellati e non saranno più utilizzabili da parte del Beneficiario, salvo diversa comunicazione scritta della Banca Finanziatrice.

8.2 Rimborso anticipato volontario

8.2.1 Rimborso anticipato volontario

Senza pregiudizio per quanto disposto all'Articolo 7 (*Rimborso del Finanziamento*) che precede, il Beneficiario potrà richiedere di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, unitamente agli interessi maturati, al Compenso per Estinzione Anticipata eventualmente dovuti ed agli eventuali Costi di Rottura della Provvista purché, in ogni caso di rimborso, sia totale che parziale, il Beneficiario ne abbia dato preventiva comunicazione scritta alla Banca Finanziatrice, che si intenderà irrevocabile, almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi (o il diverso termine più breve concordato con la Banca Finanziatrice) prima della data ivi indicata per il rimborso anticipato, con l'indicazione dell'ammontare che intende rimborsare e della data in cui il rimborso verrà effettuato.

8.2.2 Imputazione delle somme a rimborso anticipato volontario

Gli importi oggetto di rimborso anticipato volontario ai sensi del precedente Articolo 8.2.1 (*Rimborso anticipato volontario*) saranno imputati proporzionalmente alle rate residue del Piano di Ammortamento del Finanziamento. A tal fine le Parti concordano che in caso di rimborso anticipato volontario parziale del Finanziamento, il Piano di Ammortamento di cui all'Allegato C (*Piano di Ammortamento*) al presente Contratto verrà aggiornato per l'importo ancora da rimborsare secondo un piano di ammortamento a rate costanti (all'italiana) come concordato tar le Parti, ferma restando la Data di Rimborso Finale.

8.3 Rimborso anticipato obbligatorio

8.3.1 Illiceità

(a) La Banca Finanziatrice è tenuta a informare il Beneficiario:
  (i) qualora venga a conoscenza che l'adempimento ai propri obblighi nell'ambito del presente Contratto o di un altro Documento

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Finanziario ovvero il mantenimento del Finanziamento da parte della stessa siano illegali;

(ii) in caso di esito negativo delle procedure di tipo "*know your customer*", di procedure antiriciclaggio o di analoghe procedure di identificazione, come previsto da qualsivoglia legge e/o normativa e/o procedura interna applicabile (incluse le procedure interne relative all'illegalità e/o alla non conformità con le procedure di "*know your customer*", antiriciclaggio ovvero analoghe), per circostanze od eventi comunicati alla Banca Finanziatrice ovvero in altro modo conosciuti dalla stessa successivamente alla conferma della positiva e soddisfacente verifica della condizione di cui al Paragrafo 6 (*Know your customer*) dell'Allegato A (*Condizioni Sospensive*) del presente Contratto;

(iii) in caso di esito negativo delle procedure di antiriciclaggio o di analoghe procedure di identificazione, come previsto da qualsivoglia legge e/o normativa e/o procedura interna applicabile (incluse le procedure interne relative alla non conformità con le procedure antiriciclaggio ovvero analoghe) per circostanze od eventi comunicati alla Banca Finanziatrice ovvero in altro modo conosciuti dalla stessa successivamente alla Data di Sottoscrizione o alla prima Data di utilizzo.

(b) A seguito della notifica di cui al Paragrafo (a) che precede, la Banca Finanziatrice comunicherà al Beneficiario che è tenuto a rimborsare anticipatamente il Finanziamento alla data indicata al Paragrafo (c) che segue, specificando:

(i) nelle ipotesi sub (i) e (ii) del predetto Paragrafo (a), le ragioni dell'illegalità o della non conformità alle procedure di "*know your customer*";

(ii) nell'ipotesi sub (iii) del predetto Paragrafo (a), le ragioni dell'esito negativo delle procedure di antiriciclaggio nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di volta in volta applicabile.

(c) La data di rimborso o di rimborso anticipato del Finanziamento sarà:

(i) l'ultimo giorno del Periodo di Interessi corrente del Finanziamento; o

(ii) se diversa, la data specificata dalla Banca Finanziatrice nella notifica di cui al Paragrafo (a) che precede che dovrà in ogni caso non essere antecedente il trentesimo giorno dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Beneficiario.

(d) Durante il periodo di cui al precedente Paragrafo (c), la Banca Finanziatrice e il Beneficiario avvieranno una trattativa in buona fede finalizzata al raggiungimento di un accordo circa la messa a disposizione di un finanziamento che non sia viziato da tale illiceità o che sia consentito ai sensi delle procedure di tipo *know your customer* (a seconda dei casi), restando inteso che qualora tale accordo non fosse raggiunto entro il termine ultimo di rimborso di cui al precedente Paragrafo (c), il Beneficiario dovrà provvedere nel predetto termine al rimborso alla Banca Finanziatrice del Finanziamento erogato e non rimborsato, unitamente agli interessi, agli accessori ed a ogni altro ammontare dovuto dal Beneficiario nei confronti della Banca Finanziatrice ai sensi del presente Contratto.

8.3.2 Rimborso anticipato e cancellazione involontaria

(a) Qualora il Beneficiario sia o divenga obbligato a corrispondere alla Banca Finanziatrice un Importo Aggiuntivo come definito all'Articolo 10.2 (*Pagamenti al lordo di imposte e Tasse*) che segue, il Beneficiario potrà comunicare per iscritto alla Banca Finanziatrice l'intenzione di rimborsare anticipatamente il Finanziamento.

(b) Successivamente alla comunicazione di cui al precedente Paragrafo (a) del presente Articolo 8.3.2 (*Rimborso anticipato e cancellazione volontaria)*:

(i) il Beneficiario dovrà rimborsare anticipatamente la quota del capitale ancora dovuto a valere sul Finanziamento oltre a tutti gli interessi maturati, gli eventuali Costi di Rottura della Provvista e gli altri importi eventualmente dovuti in relazione al Finanziamento ai sensi dei Documenti Finanziari alla data specificata al successivo Paragrafo (c); e

(ii) il Finanziamento sarà cancellato.

(c) La data per il rimborso anticipato del Finanziamento ai sensi del Paragrafo (a) che precede sarà:

(i) l'ultimo giorno del Periodo di Interessi in corso in relazione al Finanziamento; oppure

(ii) se precedente, la data specificata dal Beneficiario nella sua comunicazione.

8.4 Imputazione delle somme a rimborso anticipato obbligatorio

Gli importi anticipatamente rimborsati obbligatoriamente dal Beneficiario ai sensi dell'Articolo 8.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*) saranno imputati in via prioritaria alla riduzione delle rate di rimborso del Finanziamento in ordine inverso di scadenza (partendo cioè dalla Data di Rimborso più lontana nel tempo).

8.5 Restrizioni

Il Beneficiario potrà rimborsare anticipatamente il Finanziamento solo nei casi e nei limiti espressamente previsti nel presente Articolo 8 (*Rimborso anticipato e cancellazione del Finanziamento*), fermo restando che qualsiasi rimborso anticipato volontario ovvero obbligatorio dovrà essere effettuato unitamente agli eventuali Costi di Rottura della Provvista eventualmente dovuti, senza in ogni caso l'applicazione di penali e/o ulteriori oneri (fatto salvo il Compenso per Estinzione Anticipata applicabile alla sola previsione del Rimborso Anticipato Volontario di cui all'Articolo 8.2.1).

8.6 Ulteriori Utilizzi

Gli importi del Finanziamento oggetto di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo 8 (*Rimborso anticipato e cancellazione del Finanziamento*) non potranno essere oggetto di ulteriori Utilizzi.

9. SPESE DI ISTRUTTORIA

9.1 Spese di Istruttoria

(a) Il Beneficiario dovrà corrispondere, *una tantum,* alla Banca Finanziatrice una commissione per i servizi svolti dalla stessa in relazione all'organizzazione e strutturazione dell'operazione di finanziamento (le "**Spese di Istruttoria**") per un importo pari ad Euro **[.]**, che saranno pagate dal Beneficiario alla data dell'erogazione del Finanziamento. A tal fine il Beneficiario autorizza

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

irrevocabilmente la Banca Finanziatrice ad addebitare sul Conto Corrente Ordinario l'intero importo delle Spese di Istruttoria alla data dell'erogazione del Finanziamento.

(b) Tutte le somme dovute dal Beneficiario ai sensi del presente Articolo sono al netto di qualunque imposta, tassa, commissione o altra deduzione di natura fiscale che possa essere applicata in relazione a tali somme, in conformità a quanto previsto agli Articoli 10.2 (*Pagamenti a lordo di imposte e Tasse*) e 10.5 (*IVA*) che seguono.

10. TASSE E IMPOSTE

10.1 Responsabilità per Tasse

Sono a carico del Beneficiario le spese, gli oneri relativi a tutte le Tasse a cui i Documenti Finanziari o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla Data di Sottoscrizione ed in futuro essere soggetti. La Banca Finanziatrice, in condivisione e di comune accordo con il Beneficiario (la quale attesta di essere informata sulle implicazioni della scelta), non esercita l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall' art. 17 del DPR 29 settembre 1973 n. 601, con la conseguenza che l'atto di finanziamento e le eventuali garanzie che lo assistono, in qualsiasi momento prestate, saranno assoggettati all'ordinaria imposizione fiscale se e in quanto dovuta.

10.2 Pagamenti al lordo di imposte e Tasse

(a) Tutti i pagamenti, da effettuarsi da parte del Beneficiario ai sensi dei Documenti Finanziari, dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a Tasse (la "**Deduzione Fiscale**"), a meno che la Deduzione Fiscale sia obbligatoria per legge, nel qual caso il Beneficiario dovrà:
   (i) fare in modo che la Deduzione Fiscale non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
   (ii) corrispondere immediatamente alla Banca Finanziatrice e/o a SACE un importo aggiuntivo (l'"**Importo Aggiuntivo**") affinché l'importo ricevuto dalla Banca Finanziatrice e/o SACE (al netto di ogni Deduzione Fiscale, ivi inclusa in relazione all'Importo Aggiuntivo) sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la Deduzione Fiscale non fosse stata effettuata;
   (iii) pagare alle competenti Autorità Fiscali, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della Deduzione Fiscale, compreso l'importo della Deduzione Fiscale su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Banca Finanziatrice e/o a SACE;
   (iv) fornire alla Banca Finanziatrice e/o a SACE entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, una ricevuta o altra documentazione comprovante che la relativa Deduzione Fiscale è stata debitamente effettuata, in forma e sostanza soddisfacente per la Banca Finanziatrice.

(b) Il Beneficiario non sarà tenuto a corrispondere l'Importo Aggiuntivo ai sensi del Paragrafo (a) che precede in relazione ad una Deduzione Fiscale applicabile sugli interessi dovuti sul Finanziamento qualora, alla data in cui il pagamento sia dovuto, tale pagamento avrebbe potuto essere effettuato alla Banca Finanziatrice senza una Deduzione Fiscale se la stessa fosse stata una Banca Qualificata, ma a tale data la Banca Finanziatrice non sia, ovvero abbia cessato di essere, una Banca Qualificata, per motivi diversi da un mutamento - intervenuto dopo la data in cui la Parte Finanziaria sia divenuta tale ai sensi del presente Contratto - di leggi o trattati (ovvero nell'interpretazione ovvero applicazione degli stessi da parte della relativa autorità), ovvero della prassi ufficiale o di una concessione da parte di un'autorità fiscale competente.

10.3 Obblighi di indennizzo a beneficio delle Parti Finanziarie

(a) Qualora:
   (i) una Parte Finanziaria fosse obbligata ad effettuare un pagamento per Tasse di cui all'Articolo 10.1 (*Responsabilità per Tasse*) che precede, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi dei Documenti Finanziari; ovvero
   (ii) una Parte Finanziaria fosse ritenuta responsabile, anche congiuntamente con altre Parti Finanziarie e/o con terzi del, o richiesta comunque di effettuare un, pagamento di Tasse di cui all'Articolo 10.1 (*Responsabilità per Tasse*) che precede, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi dei Documenti Finanziari; ovvero
   (iii) il Beneficiario non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di Tasse di cui all'Articolo 10.1 (*Responsabilità per Tasse*) che precede,

   il Beneficiario, a semplice richiesta della Banca Finanziatrice per conto della Parte Finanziaria interessata, si obbliga ad indennizzare e manlevare detta Parte Finanziaria di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziaria sia incorsa), costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

(b) La Parte Finanziaria che intende richiedere gli indennizzi di cui al Paragrafo (a) che precede ne darà prontamente comunicazione alla Banca Finanziatrice, fornendogli tutti gli elementi necessari (con relativa documentazione di supporto), la Banca Finanziatrice ne darà quindi comunicazione al Beneficiario unitamente ai detti elementi forniti dalla Parte Finanziaria. Il Beneficiario procederà al pagamento di quanto richiesto in base al Paragrafo (a) che precede entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

(c) Le disposizioni di cui al precedente Paragrafo (a) non troveranno applicazione in relazione alle Tasse applicate sul reddito complessivo di una Parte Finanziaria, ivi incluse l'imposta su redditi delle società (c.d. IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (c.d. IRAP), con esclusione delle imposte applicabili sulle somme che si considerano ricevute a fini fiscali da una Parte Finanziaria, anche ove non effettivamente ricevute dalla stessa, quali una Deduzione Fiscale.

(d) Le Parti prendono atto che le disposizioni di cui al presente Articolo 10.3 (*Obblighi di indennizzo a beneficio delle Parti Finanziarie*) si intendono come previste anche a beneficio di SACE.

10.4 Credito di imposta

(a) Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 10.2 (*Pagamenti al lordo di imposte e Tasse*) che precede o di un indennizzo ai sensi dell'Articolo 10.3 (*Obblighi di indennizzo a beneficio delle Parti Finanziarie*) che precede, una

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Parte Finanziaria conseguisse un credito d'imposta, detta Parte Finanziaria sarà tenuta a rimborsare al Beneficiario, allorché tale credito d'imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziaria, un importo, che sarà determinato a discrezione della Parte Finanziaria interessata in buona fede, in maniera tale che, a seguito di tale pagamento, la medesima Parte Finanziaria sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo o indennizzo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità delle Parti Finanziarie compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. Nessuna previsione del presente Contratto impone alla Parte Finanziaria di utilizzare un credito d'imposta con priorità rispetto ad altri crediti d'imposta di cui le stesse possano godere. Le Parti Finanziarie non sono in nessun caso obbligate a tenere al corrente il Beneficiario della propria situazione fiscale e contabile.

(b) Qualora una Parte Finanziaria effettui un pagamento ai sensi del precedente Paragrafo (a) e successivamente determini che il credito di imposta in relazione al quale tale pagamento è stato effettuato non era ammesso, o è stato disconosciuto o di non aver comunque potuto utilizzare integralmente detto credito di imposta, il Beneficiario dovrà, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta da parte di detta Parte Finanziaria, rimborsare alla stessa Parte Finanziaria un ammontare, che verrà dalla stessa determinato in buona fede ma che, per chiarezza non sarà in nessun caso eccedente l'importo di cui al Paragrafo (a) del presente Articolo, tale che, a seguito di detto rimborso, la medesima Parte Finanziaria sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se il credito di imposta fosse stato ottenuto ed integralmente utilizzato e riconosciuto.

10.5 IVA

(a) Tutti i corrispettivi e gli ammontari da corrispondersi ad una Parte Finanziaria ai sensi dei Documenti Finanziari (inclusi gli importi dovuti a titolo si indennizzi o rimborso) saranno indicati al netto dell'IVA eventualmente applicabile sugli stessi. Qualora l'IVA sia applicabile in relazione ad una prestazione da fornirsi ai sensi dei Documenti Finanziari da una Parte Finanziaria al Beneficiario, quest'ultima corrisponderà alla Parte Finanziaria interessata, congiuntamente al pagamento del corrispettivo stabilito, l'ammontare dell'IVA applicabile.

(b) Allorché una prestazione da rendersi da una Parte Finanziaria (la "**Prima Parte Finanziaria**") ad un'altra Parte Finanziaria (la "**Seconda Parte Finanziaria**") ai sensi dei Documenti Finanziari sia soggetta ad IVA, e il Beneficiario sia tenuto, ai sensi dei Documenti Finanziari, a corrispondere alla Prima Parte Finanziaria un ammontare pari al corrispettivo ad essa dovuto dalla Seconda Parte Finanziaria (in luogo del rimborso di detto corrispettivo alla Seconda Parte Finanziaria), lo stesso Beneficiario corrisponderà alla medesima Prima Parte Finanziaria, congiuntamente al pagamento di tale ammontare, una somma pari all'IVA su di esso applicabile.

(c) Qualora ai sensi dei Documenti Finanziari il Beneficiario sia tenuto a rimborsare una Parte Finanziaria in relazione a costi, oneri o spese, il Beneficiario corrisponderà alla Parte Finanziaria interessata anche l'IVA eventualmente applicabile in relazione agli stessi.

(d) L'operazione di finanziamento di cui al presente Contratto costituisce operazione rientrante nel campo di applicazione dell'IVA come operazione esente, ai sensi degli articoli 3 e 10, comma 1, n. 1 del Decreto IVA.

11. MAGGIORI ONERI

11.1 Maggiori Oneri

Senza pregiudizio per le disposizioni di cui all'Articolo 11.2 (*Eccezioni*) che segue, il Beneficiario dovrà versare prontamente e su semplice richiesta della Banca Finanziatrice e/o di SACE, entro i 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi, l'importo dei Maggiori Oneri che sia causato da:

(a) l'introduzione di, qualsiasi modifica a, ovvero qualsiasi modifica o nell'applicazione di o nella interpretazione di, qualsiasi legge o qualsivoglia altro provvedimento, anche di natura amministrativa o regolamentare; ovvero

(b) il rispetto di qualsiasi legge o di qualsivoglia altro provvedimento, anche di natura amministrativa o regolamentare divenuto efficace e/o cogente successivamente alla Data di Sottoscrizione,

(c) l'implementazione e l'applicazione di Basilea III e/o di CRD IV, nonché di qualsiasi disposizione di legge o regolamentare di implementazione o applicazione di Basilea III e/o di CRD IV, ivi incluse le Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013);

in ciascun caso ivi inclusi qualsiasi legge o altro provvedimento, anche di natura amministrativa o regolamentare, relativo a Tasse, cambio di valute di un paese, unione monetaria, riserve di capitale, capitale di vigilanza, in ogni caso con evidenza delle certificazioni ed elementi di calcolo forniti dalla Banca Finanziatrice e/o da SACE.

Ai fini del presente Articolo:

per "**Basilea III**" si intendono, congiuntamente:

(a) gli accordi sui requisiti patrimoniali, i rapporti di indebitamento e gli standard di liquidità contenuti in "*Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*", "*Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*" e "*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*" pubblicati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria nel dicembre 2010, come successivamente modificati e integrati;

(b) le regole per le banche di rilevanza sistemica globale contenute in "*Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement - Rules text*" pubblicato dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria nel dicembre 2011, come successivamente modificati e integrati; e

(c) ogni altra guida vincolante o regolamentazione pubblicata dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria relativamente a Basilea III; e

per "**CRD IV**" si intendono, congiuntamente, il Regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 575, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che modifica il Regolamento (UE) del 4 luglio 2012, n. 648, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, e la Direttiva del 26 giugno 2013, n. 36, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio, come successivamente modificati e integrati.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

11.2 Eccezioni

Le previsioni di cui all'Articolo 11.1 (*Maggiori Oneri*) che precede non troveranno applicazione nella misura in cui i relativi Maggiori Oneri:

(a) debbano già essere corrisposti alla Banca Finanziatrice in base ad altre disposizioni del presente Contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli Articoli 10.2 (*Pagamenti al lordo di imposte e tasse*) e 10.3 (*Obblighi di indennizzo a beneficio delle Parti Finanziarie*); ovvero

(b) siano attribuibili a dolo o colpa grave della relativa Banca Finanziatrice;

(c) discendano da una violazione di disposizioni di legge imputabile alla Banca Finanziatrice;

(d) siano costi attribuibili a Basilea III già determinati o determinabili alla Data di Sottoscrizione.

Resta comunque inteso che le disposizioni che precedono non comporteranno l'obbligo per la Banca Finanziatrice di rivelare al Beneficiario alcuna informazione riguardante la propria organizzazione o quella dei propri affari.

11.3 Richiesta di Maggiori Oneri

La Banca Finanziatrice, se intende richiedere il pagamento di Maggiori Oneri ai sensi del presente Articolo 11 (*Maggiori Oneri*), dovrà comunicare al Beneficiario l'evento che ha dato origine a tale richiesta unitamente agli elementi di calcolo rilevanti e la relativa documentazione di supporto.

11.4 Cooperazione

Ferma restando la piena discrezionalità della Banca Finanziatrice nella determinazione e gestione della propria politica fiscale e/o di bilancio, la Banca Finanziatrice farà del suo meglio a propria discrezione e previa consultazione con il Beneficiario, al fine di adottare tutte le misure ragionevoli che siano idonee a mitigare gli effetti svantaggiosi di qualunque circostanza che, verificatasi, generi un'obbligazione di pagamento di alcuna somma ai sensi dell'Articolo 10 (*Tasse e Imposte*) e del presente Articolo 11 (*Maggiori Oneri*).

11.5 Turbativa di mercato

(a) Nel caso in cui:

(i) l'EURIBOR debba essere stabilito con riferimento ai tassi interbancari quotati dalle Banche di Riferimento e nessuna delle Banche di Riferimento offra tale quotazione entro le ore 11:00 (CET) della Data di Riferimento, oppure non sia disponibile il valore dell'indice sostitutivo VEUR di pari durata, ovvero

(ii) la Banca Finanziatrice comunichi che, per cause afferenti il mercato interbancario o i mercati finanziari in generale in relazione a un dato Periodo di Interessi (e non riconducibili, pertanto, al merito creditizio o ad altre questioni afferenti la singola Banca Finanziatrice) il costo nel mercato interbancario della provvista necessaria per l'erogazione in essere per tale Periodo di Interessi è superiore all'EURIBOR,

le previsioni di cui al presente Articolo 11.5 (*Turbativa di mercato*) troveranno applicazione.

(b) Sino al raggiungimento di un eventuale accordo ai sensi del Paragrafo (c) che segue, qualora si verifichi una delle circostanze di cui al Paragrafo (a) che precede, il tasso di interesse applicabile all'Utilizzo in essere sarà pari al costo effettivo della provvista sostenuto dalla Banca Finanziatrice e comunicato al Beneficiario (con relativa documentazione di supporto), maggiorato del Margine applicabile.

(c) Qualora si verifichino le circostanze di cui al Paragrafo (a) che precede, e il Beneficiario ne faccia richiesta, il Beneficiario e la Banca Finanziatrice avvieranno negoziazioni per un periodo non superiore a 30 (trenta) Giorni al fine di concordare con la Banca Finanziatrice, un tasso di riferimento alternativo, anche temporaneamente, all'EURIBOR. Nel caso in cui tale accordo non venisse raggiunto entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, il tasso di interesse continuerà ad essere determinato ai sensi del Paragrafo (b) che precede. È fatta comunque salva la facoltà per il Beneficiario di rimborsare anticipatamente il Finanziamento erogato e non ancora rimborsato a tale data, senza applicazione di alcuna commissione, fermo restando l'obbligo di pagare gli oneri derivanti da rimborso anticipato (e.g. Costi di Rottura della Provvista ove applicabili).

(d) Nel caso previsto dal Paragrafo (a) che precede, il tasso di riferimento alternativo sarà maggiorato del Margine, sarà vincolante per le Parti e sarà efficace fino a quando la Banca Finanziatrice comunichi cessate le circostanze di cui al Paragrafo (a) che precede, nel qual caso torneranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'Articolo 6 (*Interessi e Interessi di Mora*) e seguenti del Contratto, fermo restando che la Banca Finanziatrice dovrà comunicare prontamente tale circostanza al Beneficiario.

(e) Resta inteso che al verificarsi di una delle circostanze di cui al Paragrafo (a) che precede e in pendenza del termine previsto dal precedente Paragrafo (a) per il raggiungimento di un accordo tra le Parti non sarà effettuato l'Utilizzo.

(f) Fermo restando qualsiasi altra disposizione del Contratto di Finanziamento (ivi incluso, in particolare, il presente Articolo 11.5), ciascuna Parte prende atto di quanto segue:

(i) l'EURIBOR potrebbe essere permanentemente non più rilevato;

(ii) il verificarsi di qualsiasi delle circostanze descritte nel punto (i) che precede può secondo la Banca Finanziatrice e il Beneficiario avere delle conseguenze rilevanti e un sostanziale impatto sugli aspetti economici dell'operazione di finanziamento disciplinata dal presente Contratto.

(g) Ferme restando le previsioni di cui al presente Articolo 11.5, qualora si verifichino le circostanze di cui al Paragrafo (f) che precede, le stesse dovranno negoziare le necessarie modifiche al presente Contratto al fine di sostituire l'EURIBOR con altro parametro di

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

riferimento preservare l'assetto economico dell'operazione di finanziamento ivi disciplinata e, in particolare, il margine inizialmente concordato tra le Parti. Tali negoziazioni dovranno essere condotte da ciascuna Parte in buona fede e tenendo in considerazione le migliori prassi di mercato vigenti in quel momento (senza pregiudizio alcuno per le peculiarità, a seconda del caso, dell'operazione di finanziamento interessata), fermo restando che eventuali modifiche ai Documenti Finanziari dovranno essere approvate della Banca Finanziatrice e concordate per iscritto con il Beneficiario.

12. INDENNIZZI

12.1 Indennizzo

(a) Senza pregiudizio per le altre disposizioni del presente Contratto e salvo il caso di dolo o colpa grave della relativa Parte Finanziaria, il Beneficiario manterrà, entro 15 (*quindici*) Giorni Lavorativi dalla richiesta, ciascuna delle Parti Finanziarie e SACE indenne e manlevata in relazione ad una perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione, debitamente documentate) da essa subiti, a causa de:
   (i) il verificarsi di un Evento Rilevante ma con l'esclusione delle spese sostenute in relazione alle relative controversie tra il Beneficiario e la Banca Finanziatrice e/o a SACE in cui queste ultime siano risultate soccombenti;
   (ii) il mancato pagamento da parte del Beneficiario di qualsiasi importo dovuto ai sensi di un Documento Finanziario che non sia sanato ai termini e condizioni previsti al successivo 19.2 (*Facoltà della Banca Finanziatrice)*, Paragrafo (b) (*Mancato pagamento ai sensi del Contratto e/o dei Documenti Finanziari*);
   (iii) un Utilizzo non effettuato dopo che la Richiesta di Utilizzo sia stata inviata;
   (iv) un Utilizzo (o parte dello stesso) non rimborsato anticipatamente, liberato o cancellato ai sensi del presente Contratto a seguito di comunicazione in tal senso del Beneficiario, ove prevista ai sensi del presente Contratto.

13. COSTI DI ROTTURA DELLA PROVVISTA

(a) Il Beneficiario è tenuto a pagare alla Banca Finanziatrice i Costi di Rottura della Provvista relativi a tutta o parte del Finanziamento o a qualsiasi somma non corrisposta dal Beneficiario ai sensi dei Documenti Finanziari, in tutto o in una loro parte, rimborsati o pagati anticipatamente dal Beneficiario in un giorno che non sia una Data di Pagamento Interessi, come comunicati al Beneficiario dalla Banca Finanziatrice con copia della dichiarazione di cui al Paragrafo (b) che segue.
(b) La Banca Finanziatrice provvederà a presentare una dichiarazione che confermi l'ammontare dei Costi di Rottura della Provvista, unitamente alle modalità e parametri di calcolo.

14. COSTI E SPESE

(a) Il Beneficiario sosterrà direttamente o, ove non possibile sostenere diversamente la spesa, rimborserà alla Banca Finanziatrice e/o a SACE, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta della stessa e a fronte di presentazione della relativa documentazione giustificativa, i costi e le spese (ivi inclusi i compensi dovuti ai consulenti legali, tecnici ed assicurativi nonché le spese notarili) in cui la Banca Finanziatrice e/o a SACE ragionevolmente incorra in ogni momento in relazione alla stipulazione e regolare adempimento del presente Contratto e degli altri Documenti Finanziari e alla tutela dei propri diritti in base ai medesimi, ad eccezione delle spese sostenute in relazione a controversie tra il Beneficiario e la Banca Finanziatrice e/o a SACE in cui queste ultime siano risultate soccombenti.
(b) Resta inteso che il Beneficiario si farà carico anche delle spese e dei costi concordati per iscritto con la Banca Finanziatrice e/o con SACE ovvero ragionevolmente sostenuti e documentati dalla Banca Finanziatrice e/o da SACE in occasione di eventuali consensi, deroghe o modifiche alle previsioni dei Documenti Finanziari che il Beneficiario dovesse in futuro richiedere.
(c) Il Beneficiario dovrà pagare o rimborsare tali costi e spese alla Banca Finanziatrice e/o a SACE entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa semplice richiesta scritta accompagnata o preceduta dalla relativa documentazione di spesa a supporto.

15. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Il Beneficiario rende alla Banca Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 15 (*Dichiarazioni e Garanzie*) e, se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile. Il Beneficiario riconosce che la Banca Finanziatrice ha sottoscritto i Documenti Finanziari facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie siano vere, complete, corrette, accurate e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione e siano vere, corrette, accurate e non fuorvianti a ciascuna data in cui saranno considerate ripetute secondo quanto previsto dall'Articolo 15.17 (*Ripetizione delle dichiarazioni e delle garanzie*) del presente Contratto.

15.1 Costituzione e capacità

Il Beneficiario dichiara che:
(a) è una società validamente costituita ed esistente in conformità alle applicabili disposizioni di legge;
(b) ha in Italia la propria sede legale [ovvero la propria sede secondaria];
(c) l'Operazione non comporta, e non comporterà, il trasferimento al di fuori dall'Italia delle attività di ricerca e sviluppo e della parte sostanziale delle attività produttive
(d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ed ha piena capacità giuridica e di agire;
(e) non è insolvente né soggetto a Procedure Concorsuali, né la sottoposizione a tali procedure risulta allo stato ragionevolmente prevedibile o minacciata per iscritto;
(f) non si trova in alcuna delle situazioni previste ai sensi degli artt. 2482-bis o 2482-ter del codice civile o, a seconda dei casi, degli artt.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

2446 o 2447;

(g) il Beneficiario non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

15.2 Obbligazioni

Le obbligazioni assunte dalle relative parti nei Documenti Finanziari sono valide e vincolanti per le stesse ed efficaci nei loro confronti. I Documenti Finanziari, una volta sottoscritti, costituiranno per le relative parti, fonte di obbligazioni per le medesime vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

15.3 Sottoscrizione e poteri

(a) Il Beneficiario è dotato di ogni potere ed autorità necessari per concludere i Documenti Finanziari ed adempiere le obbligazioni ivi previste.

(b) Il Beneficiario è dotato di ogni potere ed autorità, ed ha posto in essere tutti gli adempimenti di natura societaria necessari per stipulare tutti i Documenti Finanziari di cui è parte ed adempiere alle proprie obbligazioni in base ai medesimi.

(c) Gli organi sociali del Beneficiario hanno adottato, in conformità a quanto previsto dal proprio statuto e dalla legislazione applicabile, tutte le delibere e gli altri provvedimenti necessari o comunque opportuni in relazione all'approvazione, conclusione ed esecuzione del presente Contratto e dei restanti Documenti Finanziari di cui è o sarà parte e hanno valutato e ritenuto esistente l'interesse sociale ed il beneficio ad esso derivante dal presente Contratto e dei restanti Documenti Finanziari.

(d) È stato ottenuto o prodotto ed è in pieno vigore ed efficacia a tutti gli effetti qualsiasi permesso, autorizzazione, licenza, assenso, dispensa, esenzione, registrazione, nulla-osta o altro adempimento comunque denominato necessario ovvero opportuno per il Beneficiario in relazione alla stipula dei Documenti Finanziari ed all'adempimento delle obbligazioni in base ai medesimi.

15.4 Assenza di violazioni

La stipula del presente Contratto e degli altri Documenti Finanziari da parte del Beneficiario nonché l'adempimento delle obbligazioni da essi derivanti non violano:

(a) leggi, atti aventi forza di legge o normativa applicabili al Beneficiario e che siano comunque vincolanti per lo stesso;

(b) le disposizioni, termini e condizioni dell'atto costitutivo, dello statuto né di alcun altro documento societario vincolante dello stesso;

(c) qualsiasi contratto di cui il Beneficiario sia parte, ovvero qualsiasi atto o provvedimento che sia vincolante per i medesimi ovvero che sia destinato a produrre effetti sui beni dello stesso;

(d) disposizioni, termini e condizioni o il diritto di recedere, risolvere, revocare qualsivoglia contratto di finanziamento cui il Beneficiario è parte o da cui è vincolato;

(e) provvedimenti di qualsivoglia natura adottati da qualsiasi ente e/o autorità competente (ivi incluse, a titolo esemplificativo, qualsiasi licenza commerciale od altra autorizzazione di analoga natura di cui sia titolare il Beneficiario);

15.5 Capitale sociale del Beneficiario

Le rappresentative del 100% del capitale sociale del Beneficiario risultano interamente liberate e sono libere da vincoli, diritti di pegno, gravami o altri diritti a favore di terzi ad eccezione dei Vincoli Ammessi.

15.6 Atto costitutivo e statuto

L'atto costitutivo e lo statuto del Beneficiario, consegnati in copia alla Banca Finanziatrice e vigenti alla Data di Sottoscrizione non sono stati oggetto di modifica se non in conformità al presente Contratto ed ai restanti Documenti Finanziari salvo modifiche obbligatorie per legge.

15.7 Pari Passu

Gli obblighi di pagamento posti a carico del Beneficiario ai sensi dei Documenti Finanziari hanno tutti, ed avranno tutti, almeno il medesimo grado rispetto alle pretese degli altri creditori chirografari, presenti e futuri, del Beneficiario.

15.8 Assenza di Eventi

Non si è verificato alcun Evento Rilevante.

15.9 Assenza di vincoli

Il Beneficiario ha la piena ed esclusiva proprietà e/o disponibilità di tutti i Beni dell'Operazione, che sono liberi da qualsiasi vincolo o Garanzia a favore di terzi, salve le Garanzie necessarie per legge e i Vincoli Ammessi.

15.10 Imposte, Tasse e contributi previdenziali

(a) Il Beneficiario è esclusivamente residente ai fini fiscali nella propria giurisdizione di costituzione.

(b) Tutte le Tasse ed i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal Beneficiario sono stati regolarmente corrisposti alle competenti autorità alle relative scadenze ovvero adeguatamente comunicati e correttamente accantonati ed indicati nei relativi bilanci, in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari applicabili ed ai Principi Contabili.

(c) Non è stata avanzata per iscritto alcuna pretesa nei confronti del Beneficiario in relazione a qualsiasi Tassa e/o contributo previdenziale o assistenziale che possa avere un Evento Pregiudizievole Significativo.

(d) Il Beneficiario non si qualifica come società di comodo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 2, comma 36-decies e seguenti del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), come di volta in volta modificati ed integrati.

(e) Non sussistono pretese di alcuna pubblica amministrazione idonea a rendere applicabile in relazione al Beneficiario il cosiddetto

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

"fermo amministrativo" di cui all'articolo 69, sesto comma, del R.D. 2440/23 ovvero le azioni di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 né la compensazione di cui all'articolo 48-*bis* (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(f) Non è stato contestato a carico del Beneficiario - ovvero di dipendenti e/o amministratori del Beneficiario - uno dei reati di cui all'articolo 8 o 9 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e il Beneficiario non ha mai emesso fatture o altri documenti relativi ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.

(g) Il Beneficiario non è tenuto a norma di legge ad effettuare alcuna Deduzione Fiscale su qualsiasi pagamento da effettuare ai sensi dei Documenti Finanziari ad una Banca Qualificata.

(h) Il Beneficiario non ha esercitato l'opzione per: (a) il consolidato nazionale e/o il consolidato mondiale, di cui al Titolo II, Capo II, Sezioni II e III del TUIR, ovvero (b) il regime di trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, ovvero (c) il regime dell'IVA di gruppo ai sensi dell'articolo 73 del Decreto IVA e del Decreto Ministeriale 13 dicembre 1979, ovvero il regime del Gruppo IVA ai sensi dell'articolo 70-bis e successivi del Decreto IVA, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo e 17.7 (*Tasse e contributi*).

15.11 Bilanci

I bilanci del Beneficiario, revisionati dalla relativa società di revisione indipendente ove incaricata, di volta in volta consegnati alla Banca Finanziatrice ai sensi del presente Contratto, e le relative relazioni (siano essi su base consolidata o meno), nonché le situazioni patrimoniali, contabili e previsionali ed i rendiconti consegnati dal Beneficiario alla Banca Finanziatrice, sono stati redatti con chiarezza ed in conformità ai Principi Contabili e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio o del periodo cui si riferiscono. Nei bilanci considerati (inclusi i rispettivi conti d'ordine) sono stati debitamente segnalati i rischi connessi a tutte le responsabilità (attuali e potenziali) ed appostate adeguate corrispondenti riserve, nella misura richiesta ed in conformità ai Principi Contabili.

15.12 Informazioni

(a) Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni fornite dal Beneficiario, o per conto del Beneficiario, alle Parti Finanziarie, ai consulenti della Banca Finanziatrice e/o a SACE sono veritiere, complete, accurate e non fuorvianti in ogni aspetto sostanziale e, laddove fornite in copia, conformi ai corrispondenti originali, e non omettono alcun fatto che renderebbe tali dichiarazioni e informazioni false o fuorvianti in ogni aspetto sostanziale con riferimento alla data in cui tali dichiarazioni e informazioni sono state rese.

(b) Tutte le previsioni e gli altri calcoli e le informazioni fornite dal Beneficiario, o per conto del Beneficiario, alla Banca Finanziatrice e/o a SACE sono stati predisposti in buona fede, sono basati su ipotesi prudenti e ragionevoli del Beneficiario, in modo non fuorviante ed il Beneficiario non è a conoscenza di circostanze che, con riferimento al momento in cui sono stati forniti tali calcoli e informazioni, possa rendere gli stessi incompleti o imprecisi, al momento in cui vengono forniti o preparati.

15.13 Osservanza della normativa e Sanzioni

Il Beneficiario e il Garante dichiarano e garantiscono che:

(a) hanno condotto la propria attività di impresa nel rispetto della Normativa Anticorruzione applicabile e hanno adottato policy e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto di tali normative;

(b) non hanno effettuato e/o ricevuto e/o istruito e/o autorizzato qualsiasi altra persona a effettuare e/o ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi offerta, pagamento e/o promessa di pagamento di qualsiasi somma di denaro, dono o qualsiasi altro bene dotato di un valore economico, laddove ciò violi o possa violare una Normativa Anticorruzione o determini o possa determinare una responsabilità ai sensi di tale normativa; e

(c) antecedentemente alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, non sono stati parte o non sono parte di indagini penali da parte di alcuna autorità o di procedimenti con riferimento alla Normativa Anticorruzione;

(d) ha rispettato tutti i principi di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire il verificarsi di reati da cui possa derivare una propria responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché si è munito di un organismo di vigilanza dotato dei poteri previsti dallo stesso D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, alle cui disposizioni saranno conformati i reciproci comportamenti nello svolgimento dei rapporti contrattuali;

(e) senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96, né il Beneficiario né alcuno degli amministratori e/o direttori e/o dipendenti di ciascuna, né alcuna società Controllante o Controllata o sottoposta al medesimo controllo della stessa Controllante del Beneficiario, né alcun agente del Beneficiario è una persona che è, ovvero è controllata, direttamente o indirettamente, da una persona che è, ovvero è una persona che agisce, direttamente o indirettamente, per conto di una persona che è: (i) un Soggetto Sanzionato o (ii) localizzata, costituita o residente in una nazione od in un territorio che è, od il cui governo è, un Territorio Sanzionato ivi inclusi, ma senza limitazione alcuna, Venezuela, Cuba, Iran, Birmania, Corea del Nord, Sudan, Sud Sudan e Siria;

(f) non è soggetta ad alcuna Sanzione e/o di proprietà o altrimenti controllata, né direttamente né indirettamente, da alcuna persona fisica e/o giuridica soggetta a Sanzioni;

(g) Il Beneficiario opera conformemente alle Garanzie Minime di Salvaguardia; e

(h) ha condotto le proprie attività in conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni di volta in volta applicabili in materia di diritti umani e sociali, tra cui le Garanzie Minime di Salvaguardia.

15.14 Assenza di controversie e procedimenti

(a) Non è pendente né, per quanto a conoscenza del Beneficiario, è stato minacciato per iscritto alcun contenzioso o controversia, alcun procedimento giudiziale, amministrativo o arbitrale davanti a qualsiasi organo giudiziario, collegio arbitrale o altra autorità in relazione al Beneficiario, ivi incluse procedure esecutive o cautelari, alcun accertamento o ispezione, sequestro, pignoramento o simile procedura o iniziativa, in relazione al Beneficiario o ai Conti Correnti del Beneficiario ed ai beni mobili o immobili e ai crediti del Beneficiario che possa avere o potrebbe dare luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

(b) Non vi sono procedimenti pendenti circa l'accertamento di una responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 che importi l'applicazione di una sanzione pecuniaria o interdittiva nei confronti del Beneficiario.
(c) Non sussistono a carico del Beneficiario condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
(d) Non sono state adottate, a carico del Beneficiario misure cautelari previste ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

15.15 Antimafia
(a) Il Beneficiario prende atto che SACE richiederà la certificazione antimafia relativa al Beneficiario.
(b) Il Beneficiario dichiara di essere in possesso, e che le altre società del medesimo gruppo del Beneficiario sono in possesso, di tutti i requisiti per il rilascio della certificazione antimafia con esito positivo e che tutti i documenti, le informazioni e le dichiarazioni rese e/o da rendersi al riguardo a SACE sono veri e corretti e di essere consapevole che in caso di esito negativo delle verifiche antimafia, previa comunicazione di SACE, la Banca Finanziatrice potrà attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (quali Eventi di Risoluzione e/o Eventi di Recesso), nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti.

15.16 Dichiarazioni SACE
(a) Il Beneficiario dichiara e garantisce e conferma le dichiarazioni e garanzie di cui ai punti da (i) a e (xi) dell'Allegato 3 (*Richiesta di Finanziamento*) delle Condizioni Generali SACE Futuro, prendendo atto del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il Beneficiario potrà avere conseguenze penali e amministrative.
(b) Il Beneficiario riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione del Finanziamento; e a tal fine si obbliga a cooperare con SACE e rendere disponibile alla stessa tutte le informazioni relative o in qualsiasi modo connesse al Contratto di Finanziamento e/o all'Operazione e/o all'Autocertificazione Rilievo Strategico nonché ai relativi costi e spese che fossero richieste da SACE in relazione alla Garanzia SACE, nonché ogni altra documentazione che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE. Il Beneficiario dichiara di aver ricevuto le Condizioni Generali SACE Futuro relative all'attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 143, trasmesse in data **[.]** dalla Banca Finanziatrice, e dichiara di averle lette attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto.
(c) Il Beneficiario e il Garante dichiarano che:
  (i) il Finanziamento è destinato allo scopo di
    - ☐ finanziare i costi e le spese da sostenere da parte del Beneficiario per l'Operazione indicata nell'Autocertificazione Rilievo Strategico;
    - ☐ finanziare le Spese Sostenute da parte del Beneficiario per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data di Richiesta di Finanziamento.

  (ii) le dichiarazioni, le informazioni e la documentazione forniti alla Banca Finanziatrice e a SACE relativamente alle spese sostenute, o all'Operazione sono complete, veritiere e corrette, e sono rese dal Beneficiario sulla base di idonee competenze tecniche, esperienze e adeguate procedure interne anche ai fini del rilascio delle dichiarazioni (ii) e (iii) che precedono;
  (v) in relazione all'Operazione, sussistono o sono attesi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione ulteriori rispetto alle Spese Sostenute e non ancora sostenuti alla data della Richiesta di Finanziamento;
  (vi) le Spese Sostenute relative all'Operazione sono state sostenute dal Beneficiario non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della Richiesta di Finanziamento.
(d) Il Beneficiario prende atto del fatto che le determinazioni della Banca Finanziatrice, previo consenso ovvero su indicazione di SACE, saranno vincolanti per il Beneficiario, anche ai fini dell'azionamento da parte della Banca Finanziatrice e di SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nei Documenti Finanziari, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le previsioni di cui agli Articoli 18.1.2 (*Efficacia della decadenza*), 18.2.2 (*Efficacia della risoluzione*) e 18.3.2 (*Efficacia del recesso*) e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento.
(e) l Beneficiario dichiara e garantisce e conferma che l'Operazione ha ad oggetto l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi e la stessa non ricade nell'ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni (es. sostanze chimiche pericolose; beni culturali; droghe e sostanze psicotrope; sostanze radioattive; rifiuti; prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto; flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione; sostanze che riducono lo strato di ozono; prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra; alimenti e additivi alimentari; organismi geneticamente modificati).

15.17 Ripetizione delle dichiarazioni e delle garanzie
(a) Le dichiarazioni e garanzie di cui sopra sono veritiere, complete, accurate e corrette alla Data di Sottoscrizione, e saranno in ogni caso veritiere, complete, accurate e corrette a ciascuna data in cui si intenderanno ripetute ai sensi del Paragrafo (b) che segue, con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti al momento della ripetizione.
(b) Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 15 (*Dichiarazioni e Garanzie del Beneficiario*) sono rese alla Data di Sottoscrizione e saranno considerate ripetute: (i) alla data di Richiesta di Utilizzo, (ii) alla Data di Utilizzo, e (iii) a ciascuna Data di Rimborso e Data di Pagamento Interessi.

16. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Il Beneficiario si impegna ad adempiere, fino al momento in cui tutte le ragioni di credito della Banca Finanziatrice in dipendenza del presente Contratto siano state integralmente soddisfatte, gli obblighi di seguito indicati, ad eccezione dell'obbligo di cui all'Articolo 16.1 (*Bilanci*), che il Beneficiario si impegna ad adempiere fino alla data di scadenza del Periodo di Garanzia.

16.1 Bilanci

Il Beneficiario dovrà consegnare alla Banca Finanziatrice non appena sia disponibile e comunque non oltre il 31 maggio (o il 31 luglio ove il Beneficiario si avvalga, ricorrendone i presupposti, della facoltà prevista dagli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis Comma 1 cod. civ.) dell'anno successivo alla data di chiusura dell'esercizio sociale, il proprio bilancio annuale (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e consolidato se presente, redatto secondo i Principi Contabili e revisionato da una società di revisione indipendente, unitamente alla relativa relazione dell'organo amministrativo e di controllo qualora esistente.

16.2 "*Know-your-Customer*"

Qualora:

(a) l'introduzione o il cambiamento di qualsiasi legge e/o regolamento e/o procedura interna della Banca Finanziatrice (o nella rispettiva interpretazione, amministrazione o applicazione) avvenuti successivamente alla data del presente Contratto;

(b) un cambiamento di status del Beneficiario o nella compagine sociale dopo la data del presente Contratto; o

obbligano la Banca Finanziatrice, ovvero la relativa Parte Finanziaria, all'osservanza di procedure di tipo "*know your customer*", di procedure antiriciclaggio o di analoghe procedure di identificazione in relazione al Beneficiario, ovvero qualora lo richieda in qualsiasi momento una Parte Finanziaria, il Beneficiario provvederà a fornire tempestivamente, su richiesta della Banca Finanziatrice, di una Parte Finanziaria, direttamente o indirettamente, ogni documentazione e altra prova documentale ragionevolmente richiesta dalla Banca Finanziatrice, da una Parte Finanziaria affinché la Banca Finanziatrice o tale Parte Finanziaria possano procedere a tutti i necessari controlli antiriciclaggio, di tipo "*know your customer*" o di tipo analogo previsti da tutte le leggi e/o regolamenti e/o procedure interne applicabili in conformità con le operazioni previste nell'ambito dei Documenti Finanziari, e siano certi di avere rispettato tali procedure.

16.3 Miscellanea

Il Beneficiario dovrà:

(a) comunicare tempestivamente per iscritto alla Banca Finanziatrice ogni eventuale accertamento d'imposta o sopravvenienza passiva a carico del Beneficiario superiore a Euro **[.]**;

(b) su ragionevole richiesta della Banca Finanziatrice, fornire a quest'ultimo eventuali informazioni aggiuntive relative alla propria attività d'impresa ed alla propria situazione economica, finanziaria e gestionale che possa di volta in volta essere ragionevolmente richiesta;

(c) senza pregiudizio per il paragrafo che segue, informare senza ritardo la Banca Finanziatrice in ordine a qualsiasi contenzioso, qualsiasi procedimento giudiziale, amministrativo o arbitrale, procedura esecutiva, provvedimento cautelare, procedimento di esecuzione forzata, alcun accertamento o ispezione, pignoramento, sequestro o simile procedura o iniziativa, ovvero minaccia scritta di tali atti o eventi, nei confronti del Beneficiario superiore a Euro **[.]**;

(d) informare senza ritardo la Banca Finanziatrice in ordine a qualsiasi circostanza o evento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico e/o societario, ancorché notorio, che costituisca o possa dar luogo ad un Evento Rilevante o comportare un Evento Pregiudizievole Significativo, specificando quanto il Beneficiario intende intraprendere o attuare al fine di porvi rimedio, qualora ciò sia possibile o consentito;

(e) conservare (e fare in modo che tutte le società del gruppo conservino), fino a 24 mesi successivi alla data di rimborso integrale del Finanziamento, tutti i contratti, fatture, evidenze e qualsiasi altra documentazione (sottoscritta, emessa o ricevuta) oltre ai giustificativi delle spese sostenute in connessione con lo scopo del Finanziamento;

(f) fornire alla Banca Finanziatrice e, su richiesta, a SACE la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri:

  (i) su base semestrale, una relazione relativa allo stato di avanzamento dell'Operazione che includa, altresì, una conferma che i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione dell'Operazione;

  (ii) entro il sesto mese successivo all'ultimo utilizzo del Finanziamento, una dichiarazione che confermi che tutti i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo del Finanziamento;

(g) fornire alla Banca Finanziatrice e a SACE, su base annuale un aggiornamento del Business Plan;

(h) anche ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 123/1998, mettere a disposizione della Banca Finanziatrice e, su richiesta, di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati dalla Banca Finanziatrice e/o da SACE) informazioni, evidenze e documenti nella propria disponibilità, e consentire alla Banca Finanziatrice e, su richiesta, a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo di consentire alla Banca Finanziatrice e/o a SACE di effettuare verifiche circa il rispetto dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, l'utilizzo dei proventi del Finanziamento in conformità con le finalità indicate allo scopo del Finanziamento. Il Beneficiario dovrà cooperare e fornire la necessaria assistenza in connessione con tali visite.;

(i) consegnare alla Banca Finanziatrice e a SACE l'autocertificazione antimafia e comunicare immediatamente alla Banca Finanziatrice e a SACE ogni variazione rispetto a quanto indicato nell'ambito autocertificazioni antimafia e in particolare tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni per le intervenute modificazioni dell'assetto gestionale e societario dell'impresa;

(j) comunicare alla Banca Finanziatrice ogni eventuale: (i) nuovo procedimento pendente per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231 del 2001, (ii) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, e (iii) nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. 231 del 2001, sia a carico del Beneficiario ovvero qualsiasi altra società del medesimo gruppo del Beneficiario.

17. OBBLIGHI GENERALI

Il Beneficiario si impegna ad adempiere fino alla data di scadenza del Periodo di Garanzia, agli obblighi di seguito indicati, se del caso anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile.

17.1 Documenti di Garanzia, Garanzie

Se previsti, il Beneficiario si impegna a costituire e perfezionare e far sì che siano costituite e perfezionate le Garanzie di cui ai Documenti di Garanzia, nei modi e nei tempi previsti nei Documenti di Garanzia e nel presente Contratto.

17.2 Osservanza delle leggi

(a) Il Beneficiario si impegna ad osservare, e farà sì che le altre società appartenenti al medesimo gruppo si impegnino ad osservare le norme di legge e di regolamento applicabili al Beneficiario e/o all'Operazione (ivi inclusi, a scopo meramente esemplificativo, la relativa normativa ambientale e regolamentazione attuativa), nonché adempia puntualmente a tutti gli obblighi (anche di natura informativa) posti a carico dei titolari degli impianti [inserire tipologia di impianto] e rispetti tutti i principi di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, mantenendo nell'ambito della propria struttura aziendale i presidi necessari alla prevenzione degli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il Beneficiario si impegna esso stesso a rispettare tutti i principi di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ad attuare efficacemente il proprio modello di organizzazione e di gestione ai sensi dello stesso.

(b) Il Beneficiario (né i suoi agenti, amministratori, dipendenti o funzionari o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto), non dovrà, direttamente o indirettamente, effettuare e/o ricevere e/o dirigere e/o autorizzare qualsiasi altra persona a effettuare e/o ricevere qualsiasi offerta, pagamento e/o promessa di pagamento di qualsiasi somma di denaro, dono o qualsiasi altro bene dotato di un valore economico in violazione di una Normativa Anti Corruzione o in modo tale da determinare responsabilità ai sensi della Normativa Anti Corruzione.

(c) Il Beneficiario dovrà, e dovrà fare in modo che le altre società appartenenti al medesimo gruppo si impegnino a:
   (i) svolgere la propria attività di impresa nel rispetto della Normativa Anticorruzione applicabile e a mantenere policy e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto di tali normative;
   (ii) non effettuare o ricevere o istruire o autorizzare qualsiasi altra persona a effettuare e/o ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi offerta, pagamento e/o promessa di pagamento di qualsiasi somma di denaro, dono o qualsiasi altro bene dotato di un valore economico, laddove ciò violi o possa violare una Normativa Anticorruzione o determini o possa determinare una responsabilità ai sensi di tale normativa.

(d) Nessun pagamento che verrà effettuato e/o ricevuto dal Beneficiario relativo agli importi di cui al presente Contratto di Finanziamento o ai Documenti Finanziari verrà finanziato con importi che hanno un'origine illecita e gli importi utilizzati per portare avanti l'Operazione non avranno un'origine illecita.

(e) Il Beneficiario si impegna a cooperare con la Banca Finanziatrice al fine di apportare modifiche al Contratto di Finanziamento in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana o europea applicabile alle Condizioni Generali SACE Futuro e all'operatività di SACE ivi richiamata.

(f) Il Beneficiario (e i suoi agenti, amministratori, dipendenti o funzionari o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto), nonché ciascuna società del gruppo del Beneficiario si impegnano ad osservare ogni legge, regolamento e norma alla stessa applicabili, ivi incluse le norme in materia di lotta alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo.

(g) Il Beneficiario si impegna a condurre le proprie attività in conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni di volta in volta applicabili in materia di diritti umani e sociali, tra cui le Garanzie Minime di Salvaguardia.

17.3 Adempimento delle obbligazioni contrattuali

(a) Il Beneficiario si impegna ad adempiere alle obbligazioni dei contratti necessari per l'implementazione dell'Operazione e a non tollerare inadempimenti ad opera delle proprie controparti che possano essere di pregiudizio per la realizzazione dello stesso.

(b) Non utilizzare le somme corrisposte dalla Banca Finanziatrice, sia direttamente che indirettamente, per finanziare, agevolare o supportare in qualsiasi modo una persona fisica e/o giuridica che, al momento del finanziamento o del supporto, sia soggetta a Sanzioni o in qualsiasi altro modo che comporti la violazione di Sanzioni (Per Paesi sottoposti ad embargo si intendono i paesi soggetti a programmi sanzionatori onnicomprensivi, come di volta in volta integrati e/o modificati, quali: Iran, Crimea, Cuba, Corea del Nord, Siria, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson.).

17.4 Bilancio

Il Beneficiario si impegna ad assicurare che ogni bilancio (ivi inclusi rendiconto finanziario, nota integrativa e la relazione sulla gestione) del Beneficiario da consegnarsi alla Banca Finanziatrice sia redatto con chiarezza in conformità ai Principi Contabili correntemente applicati, e sia accompagnato (i) da una dichiarazione di un legale rappresentante e dal relativo organo di controllo contabile del diverso soggetto cui tali scritture si riferiscano, attestante che tali bilanci, rendiconti o relazioni rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio o del diverso periodo di riferimento, ovvero (ii) dalla relazione della società di revisione indipendente incaricata che attesti quanto indicato sub (i) ove disponibile.

17.5 Tasse e contributi

Il Beneficiario si impegna a:

(a) presentare, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, tutte le dichiarazioni dei redditi, tutte le altre dichiarazioni fiscali e la

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

documentazione relativa ai contributi previdenziali e assistenziali, prescritte da leggi e regolamenti in materia fiscale e contributiva e far sì che dette dichiarazioni e documentazioni rispecchino accuratamente tutte le proprie obbligazioni fiscali e contributive per i relativi periodi di riferimento;

(b) pagare tutte le Tasse ed i contributi previdenziali ed assistenziali da esso dovuti conformemente alle modalità stabilite dalla legge ed alla rispettiva scadenza, e provvedere ad effettuare i necessari accantonamenti in conformità alle relative disposizioni di legge o regolamentari applicabili, salvo il diritto di contestarne in buona fede il pagamento in conformità alla legge applicabile e fermo restando l'obbligo del Beneficiario di accantonare e mantenere adeguate riserve in conformità ai Principi Contabili;

(c) far sì che in relazione ad esso non trovino applicazione il cosiddetto "fermo amministrativo" di cui all'articolo 69, sesto comma, del R.D. 2440/23 ovvero le azioni di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 né la compensazione di cui all'articolo 48-*bis* (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

(d) far sì che non possano essere contestati a proprio carico - ovvero di propri dipendenti e/o amministratori uno dei reati di cui all'articolo 8 o 9 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e non emettere fatture o altri documenti relativi ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti; e

(e) fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 16.3 (*Miscellanea*), non esercitare l'opzione per:
  (i) il consolidato nazionale e/o il consolidato mondiale, di cui al Titolo II, Capo II, Sezioni II e III del TUIR, senza il previo consenso scritto della Banca Finanziatrice; ovvero;
  (ii) il regime di trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR senza il consenso della Banca Finanziatrice; ovvero
  (iii) il regime di IVA di gruppo ai sensi dell'articolo 73 del Decreto IVA e del Decreto Ministeriale del 13 dicembre 1979, ovvero il regime del Gruppo IVA ai sensi dell'articolo 70-bis e successivi del Decreto IVA, senza il consenso della Banca Finanziatrice;

(f) non qualificarsi come società di comodo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 2, comma 36-decies e seguenti del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), come di volta in volta modificati ed integrati;

(g) non mutare la propria residenza ai fini fiscali portandola all'estero.

17.6 Pari Passu

(a) Il Beneficiario, previa comunicazione scritta alla Banca Finanziatrice, potrà contrarre finanziamenti di qualunque forma e tipo purché tali finanziamenti non siano assistiti da garanzie reali e/o personali prestate dal Beneficiario salvo quanto previsto alla successiva lettera (b);

(b) Il Beneficiario non potrà concedere garanzie personali e/o reali a beneficio di soggetti terzi salvo preventiva autorizzazione scritta della Banca Finanziatrice, che non potrà essere irragionevolmente negata. Resta inteso, che in caso di autorizzazione da parte della Banca Finanziatrice, le eventuali garanzie concesse da Beneficiario a favore di terzi dovranno comunque essere estese in pari grado a favore della Banca Finanziatrice.

17.7 Conti Correnti

(a) Il Beneficiario si impegna a costituire entro la Data di Utilizzo e mantenere, fino alla prima tra (i) l'integrale Utilizzo del Finanziamento e (ii) il termine del Periodo di Disponibilità, il Conto Corrente Dedicato.

(b) Il Beneficiario conferisce sin d'ora istruzioni irrevocabili con piena manleva alla Banca Finanziatrice ad addebitare il proprio Conto Corrente Ordinario per effettuare i pagamenti di tutti gli importi dovuti ai sensi dei Documenti Finanziari ivi incluso (i) il pagamento delle Spese di Istruttoria e (ii) il pagamento, a ciascuna Data di Rimborso secondo il Piano di Ammortamento di cui all'Allegato C (*Piano di Ammortamento*) al presente Contratto, delle rate trimestrali previste per il rimborso del Finanziamento.

17.8 Distribuzioni

Il Beneficiario potrà effettuare Distribuzioni a condizione che:

(a) la deliberazione da parte dell'assemblea dei soci (ove necessaria ai fini della distribuzione) sia assunta o, la decisione dei soci sia adottata (a seconda del caso), nel pieno rispetto di tutte le norme di legge applicabili; e

(b) non sia in atto alcun Evento Rilevante cui non sia stato ancora posto rimedio o risulti non autorizzato.

17.9 Riduzione del capitale sociale

Il Beneficiario si impegna a ridurre il proprio capitale sociale esclusivamente nel caso in cui tale riduzione sia imposta dalla legge.

17.10 Modifica dell'attività e Statuto

Il Beneficiario si impegna a non cessare, ridurre o modificare la propria attività quale descritta nello statuto vigente alla Data di Sottoscrizione o modificato in conformità ai Documenti Finanziari, senza il previo consenso scritto della Banca Finanziatrice, che non potrà essere irragionevolmente negato, restando inteso che in nessun caso sarà possibile trasferire all'estero la sede legale o, a seconda del caso, la sede secondaria, del Beneficiario fino alla Data di Rimborso Finale.

17.11 Operazioni non consentite

(a) Il Beneficiario si impegna a non alienare *asset* aziendali di qualsiasi natura (materiali, immateriali, crediti, etc.) senza il preventivo assenso della Banca Finanziatrice, che non potrà essere irragionevolmente negato, fatta eccezione per le operazioni relative alla vendita, cessione, locazione o altra forma di disposizione effettuata a normali condizioni di mercato, il cui relativo corrispettivo sia reinvestito nel proprio *core business*, e:
  (i) sia perfezionata durante lo svolgimento della propria attività ordinaria d'impresa; e/o
  (ii) riguardi beni in cambio di altri beni equiparabili o superiori in termini di tipologia, valore e qualità; e/o
  (iii) riguardi beni che hanno subito una totale svalutazione; e/o

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

(iv) riguardi macchinari, impianti e attrezzature obsoleti o superflui e dotazioni da ufficio.

(b) Il Beneficiario si impegna a non porre in essere, senza preventivo consenso della Banca Finanziatrice, operazioni societarie straordinarie, quali trasformazioni, fusioni, scissioni e liquidazione volontaria.

17.12 Atto di riconoscimento del debito

Il Beneficiario si impegna a sottoscrivere con la Banca Finanziatrice un atto ricognitivo di debito nella forma di cui all'Allegato D (*Atto di riconoscimento del debito*), entro 10 (*dieci*) Giorni Lavorativi dall'Utilizzo del Finanziamento, per scambio di corrispondenza tramite PEC e con applicazione della marca temporale digitale ai fini della data certa.

17.13 Sanzioni

(a) Il Beneficiario non utilizzerà, direttamente od indirettamente, i proventi derivanti dal Finanziamento (e non finanzierà o renderà altrimenti disponibili tali proventi a Soggetti Sanzionati e/o a qualsiasi persona) in modo da determinare la violazione delle Sanzioni da parte della Banca Finanziatrice.

(b) Il Beneficiario (i) dovrà fare in modo che nessun Soggetto Sanzionato possa avanzare diritti con riferimento a qualsiasi importo pagato dal Beneficiario in favore di qualsiasi Parte Finanziaria ai sensi dei Documenti Finanziari, e (ii) si impegna a non utilizzare alcun provento derivante da qualsiasi rapporto eventualmente intercorso con un Soggetto Sanzionato al fine di effettuare pagamenti a qualsiasi Parte Finanziaria ai sensi dei Documenti Finanziari.

(c) Il Beneficiario si impegna ad implementare e mantenere appropriate misure al fine di prevenire il compimento di qualsiasi azione che potrebbe comportare una violazione degli obblighi di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b) del presente Articolo.

(d) Il Beneficiario non utilizzerà, direttamente o indirettamente, i proventi derivanti dal Finanziamento, o non presterà, contribuirà o altrimenti renderà disponibili tali proventi a qualsiasi controllata, partner in joint venture o qualsiasi altro soggetto per finanziare qualsiasi attività o commercio di o con qualsiasi soggetto, o in qualsiasi paese o territorio che sia un Soggetto Sanzionato o una Nazione Sanzionata.

17.14 Remunerazione SACE *Running*

(a) Il Beneficiario si impegna a corrispondere la Remunerazione SACE *Running*, quale quota parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, secondo quanto indicato all'Articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali SACE Futuro;

(b) Il Beneficiario si impegna a corrispondere a SACE in caso di escussione della Garanzia SACE Futuro, immediatamente e integralmente in un'unica soluzione (i) gli importi della Remunerazione SACE *Running* maturati e non corrisposti alla Banca Finanziatrice alla data di escussione della Garanzia SACE Futuro; nonché (ii) gli importi della Remunerazione SACE *Running,* originariamente dovuti dal Beneficiario a ciascuna Data di Riferimento non ancora decorsa sino all'ultima Data di Rimborso del Contratto di Finanziamento.

17.15 Postergazione finanziamenti soci

Il Beneficiario potrà effettuare pagamenti e/o rimborsi per capitale e interessi ai soci creditori solamente previo rispetto delle condizioni previste all'Articolo 17.8 (*Distribuzioni*) lettera (b) e, se acquisita per il finanziamento oggetto del presente contratto, solamente previo rispetto di quanto previsto nella Lettera di Postergazione Finanziamento Soci.

17.16 Patrimoni Separati

Il Beneficiario si impegna a non costituire patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-*bis* (*Patrimoni destinati a uno specifico affare*) Codice Civile e a non ottenere finanziamenti ex art. 2447-*decies* (*Finanziamento destinato a uno specifico affare*) Codice Civile.

17.17 Utilizzo del Finanziamento

Il Beneficiario si impegna a destinare gli importi erogati del Finanziamento allo scopo di effettuare i pagamenti dei costi e [delle spese da sostenere/delle Spese Sostenute] per l'Operazione indicata nell'Autocertificazione Rilievo Strategico allegata alla Richiesta di Finanziamento.

17.18 *Negative Pledge*

Il Beneficiario si impegna, salvo espressa autorizzazione della Banca Finanziatrice, che non potrà essere irragionevolmente negata, a non costituire (o permettere che vengano costituiti) privilegi, pegni o ipoteche su beni di sua proprietà o qualsivoglia diritto di prelazione sui propri crediti, presenti o futuri, con eccezione degli eventuali Vincoli Consentiti nel presente contratto, ovvero che dovessero essere in futuro concesse a favore della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento o altri finanziamenti dallo stesso concessi.

17.19 Indebitamento Finanziario

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 17.6 (*Pari Passu*), il Beneficiario si impegna a non assumere ulteriore indebitamento finanziario a esclusione delle linee di credito commerciali di supporto al capitale circolante netto, salvo preventivo assenso della Banca Finanziatrice.

17.20 Patrimoni Separati

Il Beneficiario si impegna a non costituire patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447- *bis* (*Patrimoni destinati a uno specifico affare*) Codice Civile e a non ottenere finanziamenti ex art. 2447- *decies* (*Finanziamento destinato a uno specifico affare*) Codice Civile.

18. EVENTI RILEVANTI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

18.1 Decadenza

18.1.1 Eventi di Decadenza
La Banca Finanziatrice avrà il diritto di dichiarare il Beneficiario decaduto dal beneficio del termine qualora si verifichi (a) uno degli eventi indicati nell'articolo 1186 del codice civile (*decadenza dal beneficio del termine*) e/o (b) uno dei seguenti eventi che si intendono convenzionalmente equiparati alle circostanze di cui all'articolo 1186 del codice civile, con gli effetti di cui al successivo Articolo 18.1.3 (*Restituzione del Finanziamento*):

(a) il competente organo societario del Beneficiario sia convocato per deliberare ovvero deliberi in relazione a qualsiasi Procedura Concorsuale o alla liquidazione volontaria del Beneficiario;
(b) il Beneficiario sia o divenga incapace (o ammetta per iscritto la propria incapacità) di pagare regolarmente i propri debiti o sia (o ammetta di essere) altrimenti insolvente o sospenda il pagamento di tutti o di una parte rilevante dei propri debiti a causa di attuali difficoltà finanziarie o sia altrimenti insolvente ai sensi del Nuovo Codice della Legge Crisi d'Impresa;
(c) il Beneficiario intraprenda un procedimento o altre iniziative concrete (ivi comprese, a titolo esemplificativo, eventuali trattative con una categoria rilevante o con la generalità dei propri creditori aventi ad oggetto il pagamento dei propri debiti) al fine di procedere alla moratoria dei pagamenti ovvero convenga alcuna moratoria;
(d) l'apertura di una Procedura Concorsuale in relazione al Beneficiario.

18.1.2 Efficacia della Decadenza
La Banca Finanziatrice informerà il Beneficiario circa l'intenzione di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del presente Articolo 18.1 (*Decadenza*) mediante una comunicazione inviata con facsimile, seguita da lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da qualsiasi altro mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario in conformità all'Articolo 23 (*Comunicazioni*) che segue, e la decadenza dal beneficio del termine diventerà efficace a partire dalla data di ricevimento da parte del Beneficiario di tale facsimile.

18.1.3 Restituzione del Finanziamento
Dal momento in cui la decadenza divenga efficace ai sensi dell'Articolo 18.1.2 (*Efficacia della decadenza*) di cui sopra il Beneficiario dovrà rimborsare entro 5 (cinque) giorni alla Banca Finanziatrice ogni importo a valere sul Finanziamento non ancora rimborsato insieme agli interessi maturati e gli Interessi di Mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, insieme con spese, costi e commissioni nonché ogni ulteriore importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari.

18.2 Risoluzione

18.2.1 Eventi di Risoluzione
Salvo ogni altro rimedio permesso ai sensi della legge applicabile, il Contratto si risolverà, ad iniziativa della Banca Finanziatrice, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, con riferimento ai Paragrafi(d), (e), (f) e (g) che seguono, ovvero dell'articolo 1456 del codice civile, con riferimento ai Paragrafi (a), (b) e (c) che seguono, con gli effetti di cui al successivo Articolo 18.2.3 (*Restituzione del Finanziamento*), al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

(a) ***Mancato rispetto dello scopo del Finanziamento*****:** il Beneficiario utilizzi, in tutto o in parte, il Finanziamento di cui al presente Contratto in contrasto e/o in violazione dello scopo previsto ai sensi dell'Articolo 3 (*Scopo*);
(b) ***Mancato pagamento ai sensi del Contratto e/o dei Documenti Finanziari***: il Beneficiario non abbia pagato un qualsiasi importo dovuto alle, ed esigibile dalle, Parti Finanziarie ai sensi del Contratto e/o dei Documenti Finanziari alla relativa scadenza ivi inclusi i pagamenti ai sensi degli Articoli 8.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*), 9 (*Spese di istruttoria*), 10 (*Tasse e Imposte*), 11 (*Maggiori oneri*), 12 (*Indennizzi*), 19 (*Cessione del Contratto*) e 20 (*Garanzia SACE*), salvo che il mancato pagamento sia dovuto a motivi tecnici o amministrativi e sia effettuato entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data prevista per il pagamento, senza pregiudizio per gli Interessi di Mora;
(c) ***Mancato pagamento SACE:*** il Beneficiario non abbia pagato un qualsiasi importo dovuto ai sensi di: (i) altri contratti di finanziamento garantiti da SACE; e (ii) altri contratti di finanziamento non garantiti SACE, che possa dare luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo.
(d) ***Non veridicità delle dichiarazioni rese da Beneficiario nella Richiesta di Finanziamento:*** la non veridicità o incompletezza in tutto o in parte anche di una soltanto delle dichiarazioni e garanzie e/o delle informazioni e/o documentazione rese o fornite o rilasciate da o per conto del Beneficiario e/o del [garante] nella Richiesta di Finanziamento anche con riferimento all'Operazione e all'Autocertificazione Rilievo Strategico.
(e) ***Non veridicità delle dichiarazioni e delle garanzie***: Salvo il caso in cui l'evento non sia espressamente oggetto di altre previsioni del presente Articolo 18 (*Eventi Rilevanti*), la non veridicità o incompletezza in tutto o in parte anche di una soltanto delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Beneficiario ai sensi dell'Articolo 15 (*Dichiarazioni e garanzie*) ovvero di alcuno degli altri Documenti Finanziari di cui il Beneficiario è parte nella misura se suscettibile di rimedio, non sia rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla prima tra (x) la data in cui il Beneficiario venga a conoscenza del suddetto evento e (y) la data di ricevimento, da parte del Beneficiario, dell'avviso inviato dalla Banca Finanziatrice;
(f) ***Inadempimento agli obblighi del Contratto***:
    (i) uno qualsiasi degli obblighi di cui agli Articoli 16 (*Obblighi di informazione*) o 17 (*Obblighi generali*) o derivanti dalle Condizioni Generali SACE Futuro o dalla Richiesta di Finanziamento il cui inadempimento non sia espressamente oggetto di altre previsioni del presente Articolo 18 (*Eventi Rilevanti*), non sia adempiuto ai sensi del presente Contratto e tale inadempimento, se suscettibile di rimedio, non sia rimediato in maniera soddisfacente per la Banca Finanziatrice entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla prima tra (x) la data in cui il Beneficiario venga a conoscenza del suddetto evento e (y) la data di ricevimento, da parte del Beneficiario, dell'avviso inviato dalla Banca Finanziatrice;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

(ii) inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del codice civile di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti a carico del Beneficiario ai sensi dei Documenti Finanziari, il cui inadempimento non sia espressamente oggetto di altre previsioni del presente Articolo 18 (*Eventi Rilevanti*), e tale inadempimento, se suscettibile di rimedio, non sia rimediato in maniera soddisfacente per la Banca Finanziatrice entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla prima tra (x) la data in cui il Beneficiario venga a conoscenza del suddetto evento e (y) la data di ricevimento, da parte del Beneficiario, dell'avviso inviato dalla Banca Finanziatrice;

(iii) qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato (o mediante una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p,) che il Beneficiario abbia commesso, direttamente o per il tramite di soggetti agenti per proprio conto, reati di corruzione nazionale, internazionale e/o corruzione tra privati o reati di cui al Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in relazione ai Documenti Finanziari;

(iv) dalle verifiche antimafia svolte da SACE risulti una misura interdittiva.

(g) ***Mutamento della Compagine Sociale*** si sia verificato un Mutamento della Compagine Sociale.

(h) ***Documenti di Garanzia***: il Beneficiario non fornisca alla Banca Finanziatrice le evidenze richieste ai sensi dell'Articolo 17.1 (*Documenti di Garanzia, Garanzie*).

18.2.2 Efficacia della risoluzione

La Banca Finanziatrice informerà il Beneficiario circa la sua intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del presente Articolo 18.2 (*Risoluzione*) mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile, seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da qualsiasi altro mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario in conformità all'Articolo 23 (*Comunicazioni*) che segue. Con riferimento ai Paragrafi (a), (b) e (c) di cui al precedente Articolo 18.2.1, la risoluzione del Contratto avrà effetto immediato dal ricevimento da parte del Beneficiario di tale facsimile nei casi di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ovvero una volta decorso il termine eventualmente intimato per l'adempimento ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile. Con riferimento ai Paragrafi (d), (e), (f), e (g) di cui al precedente Articolo 18.2.1, la risoluzione del Contratto avrà effetto a partire dal ventesimo giorno successivo al decorso del termine intimato per l'adempimento, ove il Beneficiario non abbia posto rimedio agli o, comunque, rimosso gli effetti degli Eventi di Risoluzione di cui al punto 18.2.1.

18.2.3 Restituzione del Finanziamento

Dal momento in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 18.2.2 (*Efficacia della risoluzione*) che precede il Beneficiario dovrà rimborsare alla Banca Finanziatrice, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui la risoluzione divenga efficace secondo quanto previsto dall'Articolo 18.2.2 (*Efficacia della risoluzione*) che precede, ogni importo del Finanziamento non ancora rimborsato insieme agli interessi maturati e gli Interessi di Mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, insieme con spese, costi e commissioni nonché ogni ulteriore importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari.

18.3 Recesso

18.3.1 Eventi di Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli eventi di cui al presente Articolo 18.3.1 (*Eventi di Recesso*) come Eventi di Decadenza ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile ovvero Eventi di Risoluzione, si conviene espressamente che la Banca Finanziatrice potrà recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 18.3.3 (*Restituzione del Finanziamento*), al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

(a) ***Destituzione dell'organo amministrativo:*** l'organo amministrativo del Beneficiario sia destituito per intero o parzialmente per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa nei propri confronti (ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'emanazione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile ove applicabile), salvo che il relativo procedimento sia manifestamente infondato e/o positivamente risolto in favore del Beneficiario entro i successivi 180 (centottanta) giorni.

(b) ***Bilanci:*** la società di revisione indipendente incaricata esprima, nella relazione di certificazione relativa ai bilanci d'esercizio del Beneficiario un giudizio con rilievi (laddove dal tenore dei rilievi possa determinarsi un Evento Pregiudizievole Significativo), un giudizio negativo ovvero rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ovvero analoga determinazione.

(c) ***Responsabilità* ex *D. Lgs. 231/2001****:* sia comminata una sanzione interdittiva nei confronti del Beneficiario con un provvedimento avente natura esecutiva ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

(d) ***Antimafia****:* l'emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti del Beneficiario da parte del Prefetto o altra autorità italiana competente.

(e) ***Contenziosi e procedimenti esecutivi***

(i) sia instaurato un qualunque contenzioso nei confronti del Beneficiario che possa provocare un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo che il relativo procedimento (x) sia manifestamente infondato e/o pretestuoso, come dimostrato alla Banca Finanziatrice sulla base di un parere legale, e/o (y) prontamente contestato e conseguentemente revocato e/o abbandonato entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi ovvero sia fornita prova alla Banca Finanziatrice dell'intervenuto pagamento del creditore sottostante; e/o

(ii) sia emanato un provvedimento di condanna e/o uno o più provvedimenti conservativi, d'urgenza, cautelari, monitori, esecutivi, o similari nei confronti del Beneficiario che possano dare luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo che tali provvedimenti non vengano revocati o abbandonati entro 30 (trenta) giorni;

(iii) sia iniziata una procedura esecutiva (o vi sia un intervento di creditori in una procedura esecutiva già in essere), ovvero sia presentato ricorso per ovvero sia accolto un provvedimento cautelare, ovvero sia ricevuta notifica o comunicazione di (o comunque sia dato impulso a procedimenti di esecuzione forzata, pignoramento, sequestro o simile procedura o iniziativa in relazione a beni mobili o immobili, nei confronti del Beneficiario che possa provocare un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo che il relativo procedimento (x) sia manifestamente infondato e/o pretestuoso, come dimostrato alla Banca Finanziatrice

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

sulla base di un parere legale, e/o (y) prontamente contestato e conseguentemente revocato e/o abbandonato entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi ovvero sia fornita prova alla Banca Finanziatrice dell'intervenuto pagamento del creditore sottostante.

(f) ***Invalidità, inefficacia, risoluzione, recesso o revoca dei Documenti Finanziari****:* qualora alcuno dei Documenti Finanziari divenga invalido o inefficace ovvero divenga illecito per il Beneficiario o qualsiasi altra parte (diversa da una Parte Finanziaria) di tale documento o contratto adempiere le proprie obbligazioni ai sensi di alcuno dei Documenti Finanziari, ove non vi sia posto rimedio a soddisfazione della Banca Finanziatrice entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni.

(g) ***Evento Pregiudizievole Significativo:*** qualora si verifichi l'emanazione di provvedimenti di condanna e/o uno o più provvedimenti conservativi, d'urgenza, cautelari, monitori, esecutivi o similari nei confronti del Beneficiario che possano dare luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo che tali provvedimenti non vengano revocati o abbandonati entro 30 (trenta) giorni;

(h) ***Forza maggiore***: si verifichi un caso di forza maggiore o evento equiparato a forza maggiore relativamente all' Operazione che duri, singolarmente ovvero cumulativamente con altri eventi dello stesso tipo, più di 180 giorni consecutivi.

(i) ***Cross default:*** si verifichi una situazione d'inadempimento che comporti la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione nell'ambito di eventuali ulteriori finanziamenti a breve ed a medio-lungo termine concessi dalla Banca Finanziatrice o da altri finanziatori al Beneficiario.

18.3.2 Efficacia del recesso

La Banca Finanziatrice informerà il Beneficiario circa la sua intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi del Articolo 18.3 (*Recesso*) mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile, seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da qualsiasi altro mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario in conformità all'Articolo 23 (*Comunicazioni*) che segue, e il recesso avrà effetto a partire dal ventesimo giorno successivo alla data di ricevimento da parte del Beneficiario di tale facsimile, ove il Beneficiario non abbia posto rimedio agli o, comunque, rimosso gli effetti degli Eventi di Recesso di cui all'Articolo 18.3.1 (Eventi di Recesso).

18.3.3 Restituzione del Finanziamento

A decorrere dal quindicesimo giorno di calendario successivo al momento in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 18.3.2 (*Efficacia del recesso*) che precede il Beneficiario dovrà rimborsare alla Banca Finanziatrice ogni importo a valere sul Finanziamento non ancora rimborsato insieme agli interessi maturati e gli Interessi di Mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, insieme con spese, costi e commissioni nonché ogni ulteriore importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari.

18.4 Conseguenze di un Evento Rilevante

(a) Resta inteso che ciascun diritto e/o facoltà della Banca Finanziatrice derivante dal verificarsi di un Evento Rilevante deve intendersi attribuito e potrà essere esercitato, indipendentemente dagli altri diritti e/o facoltà ai sensi di legge e del presente Contratto, dalla Banca Finanziatrice.

(b) Nessuna omissione o ritardo, da parte della Banca Finanziatrice, nell'esercizio di qualsiasi diritto ad essi spettante ai sensi del presente Contratto e/o degli altri Documenti Finanziari, opererà come rinunzia ad alcun diritto ai sensi del presente Contratto, né alcun esercizio di un singolo diritto ne impedirà l'esercizio, o l'esercizio di qualsiasi altro diritto.

19. CESSIONE DEL CONTRATTO

19.1 Divieto di cessione per il Beneficiario

Il Beneficiario non potrà cedere o trasferire a terzi il presente Contratto e/o ogni altro contratto e/o accordo che faccia parte dei Documenti Finanziari o alcuno dei suoi diritti e/o obblighi derivanti dai Documenti Finanziari.

19.2 Facoltà della Banca Finanziatrice

(a) Le Parti convengono che la Banca Finanziatrice potrà cedere in qualsiasi modalità e forma e in qualsiasi momento, tutti o alcuni dei propri crediti, diritti, garanzie e/o obblighi ai sensi del presente Contratto ovvero la propria posizione nel presente Contratto (la "**Cessione**"), previa autorizzazione di SACE e senza il preventivo consenso del Beneficiario: (i) a SACE; (ii) a qualsiasi soggetto indicato da SACE alla Banca Finanziatrice; o (iii) ad un'altra banca o istituzione finanziaria ovvero a qualsiasi altro soggetto residente nell'Unione Europea che sia debitamente autorizzato allo svolgimento dell'attività di concessione di credito in Italia ai sensi della normativa applicabile, salvo l'onere di inviarne comunicazione scritta al Beneficiario.

(b) La Banca Finanziatrice potrà, inoltre, in qualsiasi momento e senza necessità di ottenere il consenso del Beneficiario, costituire in garanzia, in tutto o in parte, i crediti vantati nei confronti del Beneficiario ai sensi del presente Contratto, alla Banca d'Italia o alla Banca Europea per gli Investimenti o alla Banca Centrale Europea nell'ambito delle procedure di stanziabilità di cui all'atto di indirizzo della Banca Centrale Europea del 20 settembre 2011 (BCE/2011/14) e successive modificazioni e integrazioni e/o alla Decisione della Banca Centrale Europea del 29 luglio 2014 (BCE/2014/34), compiendo ogni attività necessaria al riguardo prevista dalla normativa di riferimento ai fini del perfezionamento della costituzione in garanzia.

(c) Senza pregiudizio alcuno per quanto stabilito nei precedenti Paragrafi, il Beneficiario accetta irrevocabilmente ora per allora, in relazione a ciascuna delle suindicate ipotesi, la Cessione da parte della Banca Finanziatrice, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1248 del codice civile e si impegna a confermare per iscritto, per quanto occorrer possa, tale accettazione su richiesta della Banca Finanziatrice e a prestare in proposito (anche attraverso la sottoscrizione di documenti, atti o contratti) l'ulteriore cooperazione che le possa essere ragionevolmente richiesta dalla Banca Finanziatrice. La Banca Finanziatrice provvederà a dare tempestiva notizia al Beneficiario dell'avvenuta Cessione, agli effetti di cui all'articolo 1407, comma 1 del codice civile, nei modi previsti al seguente Articolo 23 (*Comunicazioni*).

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

(d) I costi e le spese (inclusi quelli legali e notarili) e le imposte e/o tasse relativi a ciascuna Cessione ed alla stipula della relativa documentazione saranno a carico della banca cessionaria, ad eccezione delle seguenti ipotesi in cui saranno a carico del Beneficiario: (i) la Cessione avvenga in favore di SACE o di qualsiasi soggetto indicato da SACE alla Banca Finanziatrice a seguito dell'escussione della garanzia SACE; (ii) la Cessione sia effettuata su iniziativa o richiesta del Beneficiario; e/o (iii) la Cessione avvenga successivamente al verificarsi di un Evento Rilevante.

(e) Nel caso in cui, durante la vita del Finanziamento, due o più istituti finanziatori dovessero detenere una partecipazione nel Finanziamento medesimo, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede le modifiche al presente Contratto che dovessero rendersi necessarie al fine di disciplinare i rapporti interceditori tra tali istituti finanziatori (inclusa la nomina di un agente).

20. GARANZIA SACE FUTURO

(a) Il Beneficiario prende atto che una quota parte dell'Importo Massimo del Finanziamento sarà garantito dalla Garanzia SACE.

(b) Al fine dell'emissione della Garanzia SACE, il Beneficiario si impegna prontamente a:
  (i) svolgere tutte le attività;
  (ii) fornire a SACE e alla Banca Finanziatrice tutte le informazioni, dichiarazioni, certificati, richieste e documenti;
  (iii) sottoscrivere qualsiasi contratto, atto o documento, e ad apportare qualsiasi modifica ai Documenti Finanziari, necessari e/o opportuni, a giudizio della Banca Finanziatrice, a ottenere l'emissione da parte di SACE di tale Garanzia SACE.

(c) Il Beneficiario prende atto che SACE sarà surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del Codice Civile italiano, nei diritti della Banca Finanziatrice ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli eventuali Documenti Finanziari ad esso connessi, nei limiti del pagamento effettuato da o per conto di SACE ai sensi della Garanzia SACE Futuro e che nulla, all'interno dei Documenti Finanziari, potrà pregiudicare il diritto di SACE ad essere surrogata, in conformità alle leggi applicabili e alla Garanzia SACE Futuro, nei diritti della Banca Finanziatrice derivanti dal Contratto di Finanziamento e dai restanti Documenti Finanziari;

(d) Il Beneficiario prende atto che la Banca Finanziatrice potrà cedere i propri diritti e/o facoltà e/o interessi derivanti o connessi al Contratto di Finanziamento e ai documenti finanziari a esso connessi e/o la propria partecipazione nel Finanziamento a SACE e/o a qualsiasi soggetto indicato da SACE quale parte di una Cessione SACE, fermo restando che eventuali limitazioni, condizioni o requisiti di cui ai Documenti Finanziari non troveranno applicazione con riferimento alle Cessioni SACE e/o alla surroga da parte di SACE;

(e) Il Beneficiario prende atto che SACE potrà cedere o trasferire tutti o alcuno dei suoi diritti e/o facoltà e/o interessi derivanti o connessi al Contratto di Finanziamento e ai Documenti Finanziari a esso connessi, senza il preventivo consenso del Beneficiario, a (i) il Ministero dell'Economia e delle Finanze dello Stato italiano e/o qualsiasi altro soggetto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dello Stato italiano; (ii) qualsiasi fornitore di servizi di assicurazione o riassicurazione od ogni altra forma di risk enhancement; (iii) ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 269/2003, convertito con modifiche con la L. 326/2003 e/o in connessione con l'articolo 2 del D.L. 23/2020 convertito con modifiche con la L. 40/2020; e (iv) qualsiasi persona fisica o giuridica, a seguito di un pagamento ai sensi della Garanzia SACE Futuro;

(f) Il Beneficiario si impegna altresì a cooperare, intraprendere azioni e/o astenersi dall'intraprendere azioni e sottoscrivere qualsiasi documento o altro strumento che possa essere ragionevolmente necessario o opportuno o comunque richiesto da SACE e/o dalla Banca Finanziatrice per garantire che la surroga prevista ai sensi dell'Atto di Surroga sia perfezionata, efficace e opponibile in giudizio nei confronti del Beneficiario in ogni momento. Il Beneficiario dovrà, entro 3 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta, pagare a SACE e/o alla Banca Finanziatrice l'importo di ogni imposta, costo e spesa (incluse spese legali e notarili) sostenuti da tale soggetto in relazione a qualunque surroga di SACE e dello Stato Italiano ivi inclusi quelli di cui all'Articolo 19.2 lettera (d) (*Facoltà della Banca Finanziatrice*).

21. PAGAMENTI

21.1 Rinunzia alla compensazione ed a sollevare eccezioni

Il Beneficiario, in relazione a tutti gli obblighi di pagamento nei confronti delle Parti Finanziarie ai sensi del presente Contratto e degli altri Documenti Finanziari di cui è parte, rinunzia a far valere la compensazione e a sollevare eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione di quanto dovuto, fatto salvo quanto disposto all'articolo 1462 del codice civile. In particolare, gli obblighi del Beneficiario di pagare alle date stabilite quanto dovuto a qualsiasi titolo e più in generale l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, non potranno essere sospesi o ritardati neanche per il caso di contestazione, anche giudiziale, che fosse sollevata dal Beneficiario o da terzi o che dovesse comunque insorgere anche in conseguenza di qualsivoglia provvedimento delle competenti autorità, fermo restando il diritto del Beneficiario di contestare, successivamente al pagamento, il relativo titolo.

21.2 Data dei pagamenti e relativa valuta

(a) Salvo ove diversamente specificato in altre clausole del presente Contratto, i pagamenti eventualmente dovuti dal Beneficiario in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, saranno effettuati il Giorno Lavorativo immediatamente precedente. Ove, ai sensi del presente Contratto, un pagamento debba essere effettuato in un giorno, esso dovrà essere fatto con pari valuta.

(b) Qualora il presente Contratto o qualsiasi altro Documento Finanziario non preveda un termine entro il quale il relativo pagamento è dovuto, lo stesso sarà dovuto entro 7 (sette) Giorni Lavorativi a partire dalla richiesta scritta della Parte Finanziaria interessata.

22. COMPENSAZIONE

In caso di mancato pagamento da parte del Beneficiario di qualsiasi somma dovuta ai sensi dei Documenti Finanziari, le Parti Finanziarie potranno compensare i crediti vantati nei confronti del Beneficiario ai sensi del presente Contratto ovvero degli altri Documenti Finanziari con eventuali depositi del Beneficiario presso di sé e/o con crediti dallo stesso Beneficiario vantati nei confronti della relativa Parte

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Finanziaria, ancorché non scaduti, espressi in valute differenti e non ugualmente liquidi ed esigibili, il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1252 del codice civile.

23. COMUNICAZIONI

(a) Qualsiasi comunicazione connessa al presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto e, salvo altrimenti stabilito, potrà essere consegnata di persona, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata corriere o fax ai seguenti destinatari ed indirizzi:
   (i) Se al Beneficiario:
   [.]
   Indirizzo: **[.]**
   E-mail: **[.]**
   PEC: **[.]**
   Attenzione: **[.]**
   (ii) Se alla Banca Finanziatrice:
   Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
   Indirizzo: **[.]**
   E-mail: **[.]**
   PEC: **[.]**
   Attenzione: **[.]**

(b) Ciascuna delle Parti può modificare i propri contatti dandone preventiva comunicazione scritta con anticipo di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

(c) Laddove una Parte abbia indicato come destinatario delle comunicazioni un proprio specifico ufficio o incaricato, laddove tale ufficio o incaricato non vengano specificamente indicati nella comunicazione, quest'ultima non si intenderà utilmente effettuata.

(d) Tutte le comunicazioni cartacee effettuate in conformità al presente Articolo dovranno essere anticipate anche in forma elettronica tramite e-mail con allegata la versione elettronica PDF (o altro formato elettronico concordato con la Banca Finanziatrice) di tale comunicazione cartacea.

(e) Le comunicazioni inviate ai sensi del presente Contratto si considereranno effettuate:
   (i) nel momento in cui verranno recapitate al destinatario, se effettuate a mezzo di lettera o corriere;
   (ii) nel momento dell'invio (confermato dal relativo rapporto di trasmissione) se effettuate a mezzo telefax, ai numeri sopra indicati;
   (iii) nel momento dell'invio (confermato dal relativo rapporto di consegna) se effettuate a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo sopra indicato, purché ciò avvenga entro e non oltre le ore 17.00, orario italiano, di un Giorno Lavorativo; in caso contrario, si considereranno effettuate alle ore 09.00 del Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

(f) Le modalità per le comunicazioni di cui al presente Articolo potranno essere modificate in accordo tra la Banca Finanziatrice e il Beneficiario senza che si renda necessaria una modifica del presente Contratto e/o degli altri Documenti Finanziari ai sensi dell'Articolo 26 (*Consensi, modifiche e rinunce*).

24. DISPOSIZIONI GENERALI

24.1 Prova del Credito
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca Finanziatrice costituiranno piena prova in qualsiasi sede e ad ogni effetto dei crediti vantati dalla stessa verso il Beneficiario in dipendenza del presente Contratto, salvo il caso di errore manifesto.

24.2 Certificati e determinazioni
Qualsiasi certificazione o determinazione da parte di una Parte Finanziaria di un tasso o di un importo in conformità ai Documenti Finanziari, in assenza di errore manifesto, costituirà una prova definitiva degli argomenti a cui fa riferimento.

24.3 Calcoli
Salvo ove altrimenti indicato, ogni interesse o commissioni che matura in conformità al presente Contratto di Finanziamento matura su base giornaliera ed è calcolato/o sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e su un anno di 365 giorni (Actual/365)

Beneficio del Contratto
Il presente Contratto è valido e vincolante e dà luogo e darà luogo a diritti e ad obblighi a favore delle Parti, e dei loro successori, cessionari o aventi causa, a qualunque titolo.

24.4 Estraneità ai rapporti tra Beneficiario e terzi
Le Parti Finanziarie, salvo esplicita ed espressa dichiarazione contraria, devono ritenersi estranei ai rapporti che intercorrono tra il Beneficiario e i terzi, sicché questi non potranno avanzare alcun diritto o pretesa nei confronti delle Parti Finanziarie medesime; in particolare, in mancanza di una specifica dichiarazione scritta di adesione da parte delle Parti Finanziarie, un'eventuale convenzione di accollo tra terzi e il Beneficiario non comporterà la liberazione di quest'ultimo dalle obbligazioni assunte, in base al presente Contratto e agli altri Documenti Finanziari.

24.5 Termine essenziale
Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Contratto, i termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali, sia con

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

riferimento alle date e ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date e ai periodi di tempo che, in ogni caso, possono essere modificati, ai sensi del presente Contratto o di accordi scritti intervenuti tra le Parti.

25. NULLITÀ PARZIALE

L'eventuale nullità, invalidità od inefficacia di una o più clausole del presente Contratto non comporterà la nullità, l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto o di ogni altra clausola.

26. CONSENSI, MODIFICHE E RINUNCE

(a) Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 11.2 (*Eccezioni*), qualsiasi disposizione contenuta nei Documenti Finanziari potrà essere modificata o fatta oggetto di rinuncia unicamente con il mutuo consenso del Beneficiario e della Banca Finanziatrice. Resta inteso che, ove le disposizioni del presente Contratto prevedano il preventivo consenso della Banca Finanziatrice, tale consenso, ove non altrimenti stabilito, verrà dato o negato dalla Banca Finanziatrice.

(b) Le Parti prendono atto e accettano che i diritti conferiti a SACE ai sensi del presente Contratto di Finanziamento sono ad essa attribuiti ai sensi degli articoli 1411 e ss. del codice civile e l'impegno espresso a non rinunciare a o modificare ogni previsione del presente nell'Allegato 4 alle Condizioni Generali SACE Futuro, del Contratto di Finanziamento ovvero ogni altra previsione dei Documenti Finanziari che contempla l'attribuzione di diritti a favore di SACE. Le Parti altresì accettano che SACE potrà dichiarare di volerne profittare in ogni momento.

(c) Le Parti prendono atto e accettano che tutte le previsioni del presente Contratto di Finanziamento che conferiscano o prevedano diritti, facoltà o protezioni a favore della Banca Finanziatrice (ovvero specificamente di SACE) e comunque le previsioni in materia di tasse e imposte (ivi inclusi IVA, imposta di registro e pagamenti al lordo di imposte), indennizzi relativi alla valuta e ogni altro indennizzo, ogni costo e spesa dell'operazione (ivi inclusi costi e spese per ogni modifica dei Documenti Finanziari nonché dovuti in caso di escussione) e di legge regolatrice e competenza sono stipulate anche a favore di SACE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

(d) Ciascuna richiesta da parte del Beneficiario riguardante la modifica, approvazione, consenso e/o rinuncia relativa ai Documenti Finanziari (la "**Richiesta del Beneficiario**") dovrà pervenire alla Banca Finanziatrice in forma scritta e dovrà contenere un'esaustiva illustrazione delle motivazioni della richiesta e delle relative circostanze nonché una descrizione delle previsioni contrattuali di cui si richiede la modifica e/o la rinuncia.

(e) La Banca Finanziatrice effettuerà le modifiche o le rinunce concordate, agendo per conto delle Parti Finanziarie.

(f) La Banca Finanziatrice si impegna a comunicare prontamente alle Parti Finanziarie le modifiche o rinunce effettuate ai sensi del Paragrafo (b) che saranno valide e vincolanti per le stesse.

(g) Con esclusivo riferimento alle Richieste del Beneficiario il cui oggetto richieda il consenso della Banca Finanziatrice, il Beneficiario potrà indicare, in tale Richiesta del Beneficiario, un termine (comunque non inferiore a 20 Giorni di Lavorativi) entro il quale la Banca Finanziatrice debba esprimersi in ordine alle richieste del Beneficiario. Resta inteso che il predetto termine decorrerà dalla ricezione, da parte della Banca Finanziatrice, di tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la valutazione della Richiesta del Beneficiario.

27. RISERVATEZZA

27.1 Riservatezza

(a) Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni confidenziali delle quali venga a conoscenza in occasione della negoziazione, conclusione ed esecuzione dei Documenti Finanziari e delle operazioni in esso contemplate e a non divulgarle, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento e fatto salvo in ogni caso quanto previsto al successivo Paragrafo (e) del presente Articolo. Le Parti concordano che, ai fini del Contratto, devono intendersi come confidenziali tutte le informazioni relative ai Documenti Finanziari, alla struttura finanziaria dell'Operazione, e alla situazione finanziaria del Beneficiario, che siano trasmesse all'altra Parte, con qualsivoglia modalità, e qualificate come "confidenziali" o che, comunque, risultino per loro natura e per loro oggetto non pubbliche e non accessibili se non attraverso la volontaria divulgazione ad opera del soggetto titolare di tali informazioni (di seguito, le "**Informazioni Confidenziali**"). Per chiarezza, dovranno considerarsi Informazioni Confidenziali anche le informazioni relative alla stipula del Contratto che potranno essere oggetto di divulgazione solo con il consenso scritto di tutte le Parti, senza pregiudizio per, e fermi restando, i diritti riconosciuti alla Banca Finanziatrice ai sensi del Paragrafo (e)(x) che segue. Resta ferma comunque la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo tutte le informazioni relative alle Parti che debbano essere note in adempimento di un obbligo di legge e/o regolamentare.

(b) Le Informazioni Confidenziali potranno essere utilizzate esclusivamente ai fini della negoziazione ed eventualmente della stipulazione ed esecuzione dei Documenti Finanziari, essendo assolutamente vietato utilizzare le Informazioni Confidenziali per raggiungere finalità diverse, e non potranno per alcun motivo ed in nessun modo essere divulgate a terzi, se non con il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. A tal fine, le Parti si obbligano ad adottare ogni ragionevole precauzione nel trattare e nel gestire tali Informazioni Confidenziali.

(c) Resta espressamente inteso tra le Parti che, qualora si verifichi un'ipotesi di cessazione di efficacia del Contratto, per qualsivoglia ragione o causa, che avvenga antecedentemente all'integrale ed irrevocabile rimborso di ogni importo ai sensi del presente Contratto, le Parti continueranno ad essere vincolate alle obbligazioni di riservatezza cui al Contratto e non potranno pertanto rivelare alcuna Informazione Confidenziale di cui siano venute comunque a conoscenza per un periodo di 2 (due) anni da tale cessazione di efficacia.

(d) Ciascuna Parte si impegna ad informare prontamente le altre Parti qualora venga a conoscenza del fatto che determinate

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Informazioni Confidenziali sono state rivelate a soggetti terzi non autorizzati.

(e) La Banca Finanziatrice avrà il diritto di fornire:
- (i) a qualsiasi soggetto al quale intende cedere, in tutto o in parte, anche a scopo di garanzia, il Contratto o i crediti da esso nascenti;
- (ii) a qualsiasi soggetto con cui saranno stipulati contratti finalizzati ad allocare e/o ripartire, in modo più efficiente, il rischio di credito verso il Beneficiario, ovvero rischio di tasso e/o di cambio;
- (iii) a qualsiasi soggetto a cui la comunicazione delle informazioni sia dovuta ai sensi di legge e/o a qualsiasi autorità pubblica e/o indipendente (ivi inclusi le autorità competenti in materia di Sanzioni);
- (iv) a qualsiasi soggetto con il quale la Banca Finanziatrice intende effettuare operazioni aventi ad oggetto i crediti vantati nei confronti del Beneficiario e nascenti dal Contratto;
- (v) a qualsiasi società o ente terzo con cui la Banca Finanziatrice intende concludere qualsiasi operazione ai sensi della quale debba, o possano essere, effettuati pagamenti in relazione ai Documenti Finanziari (ivi incluse, senza limitazione, compagnie di assicurazione con le quali la Banca Finanziatrice intende stipulare una polizza assicurativa in relazione ai Documenti Finanziari), nonché a qualsiasi filiale o succursale, legale rappresentante, amministratore, dipendente, collaboratore e/o consulente di tale società o ente; nonché
- (vi) a qualsiasi filiale o succursale, legale rappresentante, amministratore, funzionario, dipendente, agente, collaboratore e/o consulente della Banca Finanziatrice, nonché qualsiasi soggetto terzo che svolga servizi di *administration and settlement* in relazione ai Documenti Finanziari;
- (vii) a qualsiasi dei loro consulenti legali o qualsiasi Notaio coinvolto in qualsiasi delle circostanze sopra indicate ovvero in procedimenti giudiziali e/o extragiudiziali relativi o comunque connessi ai Documenti Finanziari;
- (viii) le informazioni relative al Contratto, ai Documenti Finanziari, all'attività del Beneficiario che ritenga ragionevolmente necessarie a condizione che il soggetto al quale le informazioni saranno comunicate (eccetto le autorità pubbliche nonché gli amministratori, dirigenti, funzionari, dipendenti e legali rappresentanti di tali soggetti) abbia sottoscritto (prima della comunicazione) un impegno di riservatezza di ragionevole gradimento del Beneficiario e della Banca Finanziatrice;
- (ix) qualsiasi informazione che la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia dovessero richiedere in relazione al Contratto, ai Documenti Finanziari e al Beneficiario;
- (x) a qualsiasi database specializzati in prestiti sindacati (ivi inclusi, *Dealogic Loan Analytics e LPC/LoanConnector*) a mero scopo di pubblicità dei dati principali relativi al Contratto e, in particolare, indicando i nominativi e ruoli delle Parti, il settore di appartenenza e il paese del Beneficiario, la data di stipula, l'importo, la valuta, la tipologia, lo scopo e la scadenza del Finanziamento, nonché le quote di partecipazione della Banca Finanziatrice;
- (xi) a organi di stampa specializzata e di settore, società di comunicazione, *marketing*, *advertising*, la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del Contratto e degli altri Documenti Finanziari, anche laddove inclusa in *brochures*, *track records*, presentazioni, *curricula*, ai soli fini di *marketing* e *advertising* della propria attività.

(f) Il Beneficiario avrà il diritto di fornire
- (i) a qualsiasi soggetto a cui la comunicazione delle informazioni sia dovuta ai sensi di legge e/o a qualsiasi autorità pubblica e/o indipendente (ivi inclusi le autorità competenti in materia di Sanzioni);
- (ii) a qualsiasi dei loro consulenti legali o qualsiasi Notaio coinvolto in qualsiasi delle circostanze sopra indicate ovvero in procedimenti giudiziali e/o extragiudiziali relativi o comunque connessi ai Documenti Finanziari;
- (iii) le informazioni relative al Contratto, ai Documenti Finanziari, all'attività del Beneficiario che ritenga ragionevolmente necessarie a condizione che il soggetto al quale le informazioni saranno comunicate (eccetto le autorità pubbliche nonché gli amministratori, dirigenti, funzionari, dipendenti e legali rappresentanti di tali soggetti) abbia sottoscritto (prima della comunicazione) un impegno di riservatezza di ragionevole gradimento del Beneficiario e della Banca Finanziatrice;
- (iv) a organi di stampa specializzata e di settore, società di comunicazione, *marketing*, *advertising*, la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del Contratto e degli altri Documenti Finanziari, anche laddove inclusa in *brochures*, *track records*, presentazioni, *curricula*, ai soli fini di *marketing* e *advertising* della propria attività, e, in ogni caso, in conformità a quanto previsto nelle Condizioni Generali SACE Futuro.

(g) Le Parti autorizzano SACE a comunicare le informazioni relative alle Condizioni Generali SACE Futuro, all'Operazione, al Finanziamento e all'operazione realizzata ai sensi dei Documenti Finanziari connessi al Contratto di Finanziamento:
- (i) alle proprie società controllate e collegate;
- (ii) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai relativi dipartimenti e agli altri Ministeri (ivi inclusi i relativi dipartimenti), ai comitati interministeriali del Governo italiano e a qualsiasi altro comitato, autorità, agenzia o ente governativo italiano;
- (iii) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);
- (iv) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 269/2003 convertito dalla L. 326/2003 e/o ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 23/2020, convertito dalla L. 40/2020;;
- (v) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della Garanzia SACE,
- (vi) qualora ne sia richiesta la comunicazione ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decisione od ordine di un'autorità competente nel contesto di liti processuali, arbitrati o procedimenti amministrativi, ovvero su richiesta di una qualsiasi organizzazione internazionale di cui SACE o lo Stato italiano facciano parte
- (vii) con il consenso del Beneficiario e della Banca Finanziatrice, che non potrà essere irragionevolmente negato.

(h) La Banca Finanziatrice potrà consegnare ad un soggetto con cui stia negoziando la cessione del Finanziamento o di parte di esso, nonché a SACE nel contesto della richiesta di emissione di una garanzia a copertura, in tutto o in parte, del Finanziamento, purché tale soggetto abbia preventivamente sottoscritto un accordo di riservatezza nei termini sostanzialmente di cui al presente Articolo:
- (i) una copia dei Documenti Finanziari;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

(ii) qualsiasi documento predisposto per i fini di cui al Contratto; e
(iii) qualsiasi altra informazione acquisita ai sensi o per i fini di cui al Contratto.

28. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

(a) Il presente Contratto ed ogni obbligazione contrattuale o extracontrattuale derivante o comunque connessa con lo stesso sono regolati dalla legge italiana.
(b) Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Siena avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le Parti in merito al presente Contratto costituita in forza del medesimo ivi inclusa ogni controversia che insorga in relazione ad ogni obbligazione extracontrattuale, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
(c) Fermo restando quanto previsto al Paragrafo (b) che precede, rimane impregiudicato il diritto della Banca Finanziatrice di adire ogni altro giudice competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
(d) In relazione all'obbligo sancito dall'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato articolo 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere nel corso del presente Contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:
   (i) Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128- *bis* del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it (attivabile solo dal cliente);
   (ii) Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, (attivabile sia dalla banca che dal cliente).

Le Parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto, di concordare per iscritto di esperire il procedimento di mediazione anche presso altri organismi, diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

29. TRASPARENZA BANCARIA, MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI

A seguito della conclusione del presente contratto, il Beneficiario accetta di corrispondere alla Banca:
- spese di istruttoria ammontanti ad Euro **[.]** per le quali autorizza la Banca ad addebitare il Conto Corrente Ordinario in contestualità all'erogazione del Finanziamento.

Il Beneficiario prende in atto che, nell'attualità, il valore dell'indice di riferimento Euribor 3 mesi base 360 preso in considerazione nel presente contratto, rilevato dall'amministratore dell'indice, European Money Markets Institute (EMMI), pubblicato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters, nonché pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" il giorno successivo, a fronte delle rate da pagarsi rispettivamente alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno è il seguente: **[.]**%

Il Beneficiario dichiara di aver preso visione del Foglio Informativo relativo al Finanziamento.

Dichiara altresì di aver ricevuto, antecedentemente all'inoltro della presente proposta contrattuale, una copia completa del testo contrattuale.

Il Beneficiario medesimo riconosce che saranno a suo carico le commissioni e spese per ognuno dei seguenti servizi accessori, richiesti durante la vita dell'operazione, secondo le misure di seguito indicate:

SPESE INCASSO RATA		
spese per pagamento con addebito in c/c	€	**[.]**
altre modalità di pagamento	€	**[.]**
SPESE DI PRODUZIONE E SPEDIZIONE DELLE COMUNICAZIONI		
spese di produzione	€	**[.]**

spese di spedizione: sono riportate nel documento "Tariffe applicate alla clientela per la spedizione di comunicazioni e carnet assegni", pubblicato all'interno della sezione "Trasparenza - Servizi diversi" del sito internet della Banca (www.mps.it/trasparenza) e disponibile in filiale. Tali spese potranno subire variazioni in relazione al costo effettivamente sostenuto dalla Banca, in conformità a quanto previsto dall'art.127-bis TUB e non sono applicate in caso di invio delle comunicazioni per canale elettronico. Sono altresì esenti da spese la produzione e la spedizione delle Comunicazioni effettuate ai sensi dell'Art. 118 del Testo Unico Bancario (Modifiche unilaterali), indipendentemente dal canale adottato per l'inoltro delle stesse.

accollo mutuo (subingressi)	€	**[.]**	
proroghe e riduzioni di ammortamento	€	**[.]**	
spese per conteggio debito residuo	€	**[.]**	(importo non percepito in caso di estinzione del finanziamento, parziale o totale, effettuata entro la scadenza della rata in corso al momento della richiesta di conteggio)
spese per invio lettera sollecito	€	**[.]**	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

spese certificazione di interessi	€	**[.]**	
duplicato di quietanza	€	**[.]**	
spese per certificazione di sussistenza del credito	€	**[.]**	(costo sostenuto per la certificazione unica di tutti i rapporti esistenti al momento della richiesta)
spese per copia piano di ammortamento	€	**[.]**	

La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali del contratto e quelle economiche del presente articolo mediante "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385.

La modifica si intende approvata ove il Beneficiario non receda dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza penalità e senza spese di chiusura e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Il Beneficiario dichiara di accettare e di approvare espressamente quanto sopra, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alla normativa sulla trasparenza.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

ALLEGATO A
CONDIZIONI SOSPENSIVE
CONDIZIONI SOSPENSIVE ALL'UTILIZZO

1. Documenti Societari del Beneficiario

(a) Copia, certificata come conforme all'originale da parte del rispettivo legale rappresentante (o da un firmatario autorizzato con procura speciale o tramite delibera dell'organo amministrativo), dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del Beneficiario.

(b) Estratto, certificato come conforme all'originale da parte del rispettivo legale rappresentante (o da un firmatario autorizzato con procura speciale o tramite delibera dell'organo amministrativo), delle delibere degli organi sociali del Beneficiario, che approvano i termini e le condizioni dell'operazione, dei Documenti Finanziari e della Garanzia SACE Futuro e conferiscono i poteri per la loro sottoscrizione e relativo specimen di firma, con conferma del relativo interesse societario.

(c) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Beneficiario contenente la dicitura di non iscrizione di procedure concorsuali, rilasciato dalla Camera di Commercio competente non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data di Utilizzo.

(d) Certificato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del Beneficiario (o da un firmatario autorizzato con procura speciale o tramite delibera dell'organo amministrativo) che dichiari (i) di non essere a conoscenza di fatti o circostanze relative al Beneficiario, tali da rappresentare un'ipotesi di insolvenza del Beneficiario stesso ovvero una crisi di impresa e (ii) che il Beneficiario non si trova in alcuna delle situazioni previste ai sensi degli articoli 2482-bis o 2482-ter del codice civile o, a seconda dei casi, dagli Artt. 2446 o 2447 del codice civile a seconda del caso, (iii) ogni documento la cui copia è stata consegnata dal Beneficiario o per suo conto ai sensi del presente Allegato A, in versione cartacea ovvero elettronica su CD-ROM o via posta elettronica, è corretta, completa, efficace e conforme all'originale, (iv) la mancata sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, nonché la mancata sussistenza di eventi indicati nel comma 4 dell'articolo 84 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159; (v) assenza di Eventi Rilevanti e Eventi Rilevanti Potenziali.

2. Documenti Finanziari e Garanzia SACE Futuro

Ciascuno dei seguenti documenti contrassegnati, debitamente sottoscritto, in pieno vigore ed efficacia:

- ☐ originale degli scambi di corrispondenza completi inerenti alla conclusione del presente Contratto con data certa, ovvero copia conforme a originale, del presente Contratto, limitatamente all'accettazione del medesimo da parte del Beneficiario;
- ☐ originale dei Documenti di Garanzia;
- ☐ originale della Lettera di Postergazione Finanziamento Soci;
- ☐ originale della Lettera di Impegno;
- ☐ originale della Garanzia SACE.

3. **Conti Correnti**

Evidenza documentale o dichiarazione della Banca Finanziatrice che il Conto Corrente Dedicato del Beneficiario è stato aperto presso la stessa in conformità alle disposizioni del presente Contratto.

4. **Informazioni Finanziarie, Business Plan**

(a) Copia certificata del bilancio del Beneficiario relativo all'esercizio più recente.

(b) Copia del Business Plan Iniziale inviato tramite posta elettronica o PEC alla Banca Finanziatrice e preparato dal Beneficiario secondo le modalità concordate con la Banca Finanziatrice e SACE.

5. **Know Your Customer**

Copia di tutti i documenti ed informazioni ritenute necessarie dalla Banca Finanziatrice ad integrazione della documentazione già acquisita ai sensi delle procedure previste dalla normativa antiriciclaggio (*know your customer*).

6. **Commissioni e spese**

Ricevimento da parte della Banca Finanziatrice di istruzioni per l'addebito di ogni commissione (ivi incluse le Spese di Istruttoria) o costo o Tassa dovuti alla prima Data di Utilizzo ai sensi del presente Contratto, da includersi nella Richiesta di Utilizzo.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

ALLEGATO B
RICHIESTA DI UTILIZZO
FINANZIAMENTO

Data: **[.]**

A: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di **[.]**

Egregi Signori,

Oggetto: Contratto di Finanziamento per Euro [.] sottoscritto in data [.] (il "Contratto") - Richiesta di Utilizzo del Finanziamento

1. Salvo ove diversamente indicato, i termini con iniziali maiuscole di cui alla presente Richiesta di Utilizzo hanno lo stesso significato di cui al Contratto.
2. Con riferimento all'Articolo 5 (*Erogazione del Finanziamento*) del Contratto, con la presente vi richiediamo irrevocabilmente un Utilizzo del Finanziamento nei termini che seguono:
   (a) Data di Utilizzo del Finanziamento: **[.]**;
   (b) Importo quale Utilizzo del Finanziamento: **[.]**;
   (c) Periodo di Interessi del Finanziamento: **[.]**;
3. Con riferimento all'Utilizzo del Finanziamento sono richiesti Euro **[.]** per finanziare quanto segue:

Scopo	**Importo (Euro)**	**Istruzione di pagamento**
[.]	**[.]**	Sul Conto Corrente Dedicato IBAN **[.]**

4. Con la presente inoltre confermiamo che:
   (a) ciascuna delle condizioni sospensive di cui all'Allegato A (*Condizioni sospensive*) del Contratto sono soddisfatte alla Data di Utilizzo;
   (b) le dichiarazioni e garanzie rese dal Beneficiario ai sensi dell'Articolo 15 (*Dichiarazioni e garanzie*) del Contratto sono alla data odierna e saranno alla Data di Utilizzo veritiere, corrette, complete e non fuorvianti;
   (c) non si è verificato alla data odierna né si verificherà alla Data di Utilizzo alcun Evento Rilevante né alcun Evento Rilevante Potenziale ai sensi del Contratto;
5. Ogni documento allegato alla presente Richiesta di Utilizzo è parte integrante della stessa.
6. Confermiamo che ciascun documento allegato alla presente Richiesta di Utilizzo è copia conforme al relativo originale.
7. Con la presente vi autorizziamo irrevocabilmente ad addebitare sul nostro Conto Corrente Ordinario IBAN **[.]** le Spese di Istruttoria in contestualità all'erogazione del finanziamento.

_____
[.] che interviene nella sua qualità di **[.]** in forza di **[.]**

[*firma del legale rappresentante*]

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

ALLEGATO C
PIANO DI AMMORTAMENTO
OMISSIS

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

ALLEGATO D
ATTO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO

A

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
[.]

[.], **[.]**

Oggetto: Atto di riconoscimento del debito

[.], società con sede legale in **[.]**, capitale sociale pari a Euro **[.]** i.v., codice fiscale **[.]**, Partita IVA **[.]** e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **[.]**, al n.**[.]**, REA **[.]**

Premesso che:

(A) in data **[.]** il Beneficiario ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in qualità di banca finanziatrice (congiuntamente a qualsiasi cessionario o avente causa, le "**Banche Finanziatrici**") un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**") per un ammontare massimo in linea capitale complessivamente pari a Euro **[.]** con cui la Banca Finanziatrice si è impegnata, *inter alia*, a mettere a disposizione della Società la linea di credito per cassa per un ammontare massimo complessivo in linea capitale pari a Euro **[.]** (il "**Finanziamento**");
(B) verificate le condizioni sospensive, la Banca Finanziatrice ha disposto in data **[.]** l'erogazione in conto di Euro **[.]**.

Tutto ciò premesso

il Beneficiario:
(i) riconosce di avere ricevuto alla data odierna dalla Banca Finanziatrice per il tramite della Banca Finanziatrice, a titolo di totale erogazione del Finanziamento mediante accredito sul conto dedicato IBAN n. **[.]**, aperto presso la filiale di **[.]** della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed intestato al Beneficiario, la somma complessiva di Euro **[.]** (l'"**Importo Complessivo**"), e ne rilascia con il presente atto formale quietanza;
(ii) riconosce inoltre di costituirsi debitrice nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dell'importo di Euro **[.]**; complessivamente pari all'Importo Complessivo ricevuto ai sensi del citato Contratto di Finanziamento, (nonché per gli interessi e gli altri oneri accessori da determinarsi ai sensi del Contratto di Finanziamento) secondo gli importi di cui alla precedente premessa (B);
(iii) approva e conferma i piani di ammortamento del finanziamento finora erogato, formulati in via definitiva allegati al presente atto;

Spese, Tasse ed imposte del presente atto, comprese quella per la sua registrazione (ivi incluse anche le spese legali e notarili), nonché qualsiasi altro onere fiscale comunque dovuto in dipendenza o relazione al presente atto, nonché alla sua esecuzione e/o modifica e/o novazione e/o escussione, sono a carico del Beneficiario e la Banca Finanziatrice e/o SACE non saranno responsabili per alcuna di esse.

_____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

ALLEGATO E
DOCUMENTO DI SINTESI
OMISSIS

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

****** **** ******

Se siete d'accordo con quanto precede, vogliate riprodurre il testo integrale della presente (compresi gli allegati) e trasmetterlo debitamente sottoscritto da un Vostro rappresentante autorizzato, in segno di accettazione.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia	**[.]** NOME: **[.]** QUALIFICA: **[.]**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia